

DELIBERA N. 25/23/CONS

**NUOVA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO D'USO
DELLE FREQUENZE PIANIFICATE PER LA RETE NAZIONALE N. 12 DEL
SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE DIGITALE TERRESTRE**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 8 febbraio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito *precedente Codice* nel testo previgente il d.lgs n. 207/21), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito il *Codice*);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito *Testo unico o TUSMA*);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* (di seguito la *Legge di Bilancio 2018*);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* (di seguito la *Legge di Bilancio 2019*);

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz” (di seguito PNRF);

VISTA la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019 recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)”, come modificata dalla delibera n. 162/20/CONS del 23 aprile 2020 recante “Modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) nell’Area Tecnica n. 2 (Valle d’Aosta)”, dalla delibera n. 43/22/CONS del 10 febbraio 2022, recante “Modifica del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) relativamente alla rete nazionale n. 12”, e dalla delibera n. 253/22/CONS del 5 luglio 2022, recante “Modifica del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) relativamente alla rete nazionale n. 12 nella fascia adriatico-ionica”;

VISTA la delibera n. 129/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTA la delibera n. 564/20/CONS, del 29 ottobre 2020, recante “Procedure per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 – bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145”;

VISTA la delibera n. 65/22/CONS del 3 marzo 2022 recante “Procedura riservata per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTE le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico a Premiata Ditta Borghini e Stocchetti (PDBST) e Europa Way S.r.l. rispettivamente prot. nn. 78993 e 78994 del 28 giugno 2022 (acquisite al prot. Agcom con nn. 0203136 e 0203133 del 29 giugno 2022) e le allegate determinazioni di esclusione delle stesse società dalla procedura di assegnazione della rete nazionale n. 12 di cui alla delibera n. 65/22/CONS;

VISTE le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 127422 del 19 settembre 2022 e n. 130896 del 22 settembre 2022 (prot. Agcom nn. 0268036 e 0273056), con le quali il Ministero comunica all'Autorità che la procedura di assegnazione della rete nazionale n. 12 di cui alla delibera n. 65/22/CONS non è stata aggiudicata e chiede all'Autorità di procedere a definire una nuova procedura ai sensi dell'art. 10, comma 4, della medesima delibera, stante l'esigenza di garantire l'efficace sfruttamento della risorsa frequenziale e il dispiegarsi dei diritti di iniziativa economica privata degli operatori coinvolti titolari di un diritto d'uso non ancora convertito, in applicazione del PNAF;

RITENUTO, pertanto, per l'Autorità necessario procedere alla definizione dell'idonea procedura di assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate dal PNAF per la rete nazionale n. 12, che risulta l'unica allo stato non assegnata fra le 12 reti nazionali pianificate per il servizio di radiodiffusione digitale terrestre;

VISTA la delibera n. 366/22/CONS del 20 ottobre 2022 recante la *“Consultazione pubblica concernente la definizione della nuova procedura per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre*, indetta al fine di consentire a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni, in ossequio ai principi di trasparenza e di partecipazione dell'attività amministrativa, e i relativi esiti;

VISTI i contributi inviati nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla suddetta delibera n. 366/22/CONS da n. 7 soggetti: Persidera S.p.A. (prot. n. 335139 del 25/11/2022), PROMO S.r.l. (prot. n. 335146 del 25/11/2022), Europa Way S.r.l. (prot. n. 328273 del 17/11/2022 e prot. n. 335458 del 25/11/2022), Rai Radiotelevisione Italiana (prot. n. 335531 del 25/11/2022), Confindustria Radio Televisioni (prot. n. 335690 del 25/11/2022), Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l. (prot. n. 336368 del 28/11/2022), M-Three Satcom S.r.l. (prot. n. 336384 del 28/11/2022);

AUDITI gli stessi dall'Autorità, su propria istanza o su invito degli Uffici;

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione pubblica e alle osservazioni formulate dai soggetti interessati nel corso delle audizioni;



CONSIDERATO quanto segue.

1. Quadro normativo e regolamentare di riferimento

1. Il presente provvedimento prosegue il complesso processo di riassetto del sistema radiotelevisivo italiano su piattaforma digitale terrestre (nazionale e locale) condotto negli ultimi anni alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio *broadcasting* (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz) a seguito del rilascio delle frequenze in banda 700 MHz (c.d. *refarming*) da parte degli operatori di radiodiffusione, la cui disciplina specifica è stabilita dal Legislatore all'articolo 1, commi 1026-1034, della *Legge di Bilancio 2018*, come modificata dalla *Legge di Bilancio 2019*.
2. Le Leggi in questione hanno definito un processo attuativo del *refarming* articolato in differenti fasi che sono state condotte attraverso i relativi procedimenti in capo all'Autorità e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico, di seguito Ministero o MIMIT), nell'ambito delle rispettive prerogative. Nel suddetto processo si sono innestate, per quanto di competenza dell'Autorità, da un lato l'attività di elaborazione del *Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2019)* di cui alla delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019 e s.m.i.¹, dall'altro le distinte e autonome procedure di assegnazione dei diritti d'uso, di cui, rispettivamente, alle delibere n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019, n. 564/20/CONS del 29 ottobre 2020 e n. 65/22/CONS del 3 marzo 2022.
3. Nel dettaglio, l'Autorità, con il *PNAF 2019*, ai sensi dell'articolo 1, comma 1030, della *Legge di Bilancio 2018* e s.m.i., ha pianificato le frequenze disponibili prevedendo n. 14 reti di radiodiffusione in tecnologia DVB-T2, di cui n. 2 reti in banda UHF per il comparto locale, e n. 12 reti in banda UHF per il comparto nazionale, di cui una rete decomponibile per macro-aree territoriali, da destinare alla RAI per la trasmissione dei contenuti regionali, e n. 1 rete integrata da frequenze della banda III-VHF (Rete nazionale n. 12) in quanto non disponibili ulteriori risorse in quella UHF.
4. Successivamente, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1031, della *Legge di Bilancio 2018* e s.m.i., che disponeva la trasformazione dei diritti d'uso di frequenze in tecnologia DVB-T in diritti d'uso di capacità trasmissiva in *multiplex* nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2 ed individuava quali destinatari della procedura di conversione tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della norma, fossero titolari dei diritti d'uso delle frequenze per la

¹ La delibera n. 39/19/CONS è modificata dalle delibere nn. 162/20/CONS, 43/22/CONS e, da ultimo, dalla delibera n. 253/22/CONS.



radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito nazionale, l'Autorità, con la delibera n. 129/19/CONS, ha definito i criteri per la suddetta conversione stabilendo un fattore di conversione convenzionale tra le reti DVB-T e quelle DVB-T2, di applicazione generale, pari a 0.5, in virtù del quale ciascun diritto d'uso delle frequenze di cui fosse titolare - alla data di entrata in vigore della norma - un operatore di rete nazionale è stato convertito in un diritto d'uso di capacità trasmissiva equivalente alla metà (50%) della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2 (c.d. "diritto d'uso delle frequenze televisive generico"). Da tale disciplina seguiva il fatto che gli operatori di rete titolari di 5 reti o *multiplex* di vecchia generazione ricevevano 5 diritti d'uso generici per mezzi *multiplex* di nuova generazione, mentre quelli che operavano un solo *multiplex* di vecchia generazione ricevevano diritti d'uso generici per mezzo *multiplex* di nuova generazione.

5. Nell'ambito della stessa delibera n. 129/19/CONS, l'Autorità ha definito anche i primi criteri di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito nazionale pianificate dal PNAF (c.d. "diritti d'uso delle frequenze televisive specifici"), stabilendo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera, che tali diritti dovessero essere rilasciati dal MISE, ai seguenti soggetti: *"a) operatori di rete nazionali titolari singolarmente di diritti d'uso di capacità trasmissiva corrispondenti all'intera capacità trasmissiva di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF (ossia titolari di due diritti d'uso di capacità trasmissiva, equivalenti al 50% ciascuno della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2); b) operatori di rete nazionali titolari congiuntamente, in virtù di un accordo commerciale (intesa), di diritti d'uso di capacità trasmissiva corrispondenti all'intera capacità trasmissiva di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF (ossia titolari ciascuno di un diritto d'uso di capacità trasmissiva equivalente al 50% della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2)."*
6. In base alla misura di cui al precedente punto a), i titolari di 5 reti DVB-T hanno ottenuto diritti d'uso specifici per 2 *multiplex* di nuova generazione, oltre ad un diritto d'uso generico; i titolari di una sola rete DVB-T hanno ottenuto un diritto d'uso generico. Tutti gli operatori nazionali esistenti, a valle di tale conversione, pertanto, hanno ottenuto in assegnazione dal MISE un diritto d'uso generico per mezzo *multiplex* di nuova generazione.
7. Inoltre, poiché dalla conversione dei diritti d'uso delle originali 20 reti terrestri di vecchia generazione sarebbero potuti derivare, nel complesso, al massimo 10 diritti d'uso specifici per reti di nuova generazione, il Legislatore ha destinato 10 delle 12



reti pianificate dal PNAF direttamente all'assegnazione ai titolari dei nuovi diritti d'uso, riservando le restanti 2 reti al completamento delle reti ovvero a eventuali nuovi entranti nel settore.

8. In considerazione di ciò, al fine di consentire agli operatori di rete nazionali, titolari di un diritto d'uso generico delle frequenze per mezzo *multiplex*, di "completare" tale diritto d'uso generico e ottenere l'assegnazione dal Ministero del diritto d'uso specifico delle frequenze, l'Autorità, ai sensi del comma 2, art. 2, della delibera n. 129/19/CONS, ha altresì individuato due opzioni: *"mediante l'aggiudicazione di uno dei lotti oggetto della procedura onerosa"* di cui alla all'art. 1, comma 1031-bis, della *Legge di Bilancio 2018* e s.m.i. (opzione a) o *"mediante stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore titolare di un analogo diritto d'uso"* (opzione b).
9. Per quanto riguarda l'opzione a) il Legislatore, al citato art. 1, comma 1031-bis, della *Legge di Bilancio 2018* e s.m.i., aveva previsto che l'assegnazione avvenisse *"mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi"*, sulla base di taluni principi e criteri direttivi, tra i quali, anzitutto, la definizione di *"lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex"*.
10. In attuazione di tali disposizioni, l'Autorità ha quindi definito, con delibera n. 564/20/CONS, le regole per l'assegnazione dell'*"ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031"*². In aderenza ai criteri direttivi fissati con la citata norma di legge, l'Autorità nell'ambito della delibera n. 564/20/CONS ha stabilito che la capacità trasmissiva relativa alle n. 2 reti DVB-T2 destinate dal Legislatore alla procedura fosse articolata in n. 4 lotti, i.e. 4 diritti d'uso senza specificazione delle frequenze per l'esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF, ciascuno con dimensione pari alla metà di un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2 (denominati *diritti d'uso delle frequenze generici*), e che l'assegnazione avvenisse *"mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi"*. Le società RAI, Persidera, Cairo Networks ed Elettronica Industriale hanno partecipato alla relativa procedura aggiudicandosi ciascuno un diritto d'uso generico per *"mezzo multiplex"* di nuova generazione e potendo quindi completare il proprio diritto d'uso residuo per mezzo *multiplex*, a valle della conversione principale. Invece le società Prima TV e 3lettronica Industriale hanno utilizzato il meccanismo dell'intesa di cui alla delibera n. 129/19/CONS, conferendo ciascuna il proprio diritto d'uso generico per

² Il provvedimento dava, altresì, attuazione alle sentenze del Consiglio di Stato n. 5928/2018 e n. 6910/2019.



mezzo *multiplex* e ottenendo, insieme, i diritti d'uso per un *multiplex* specifico DVB-T2.

11. Ad esito quindi del complesso delle procedure di conversione e assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate dal *PNAF 2019*, di cui alle citate delibere nn. 129/19/CONS e 564/20/CONS, nonché dei conseguenti atti esecutivi del Ministero, come sopra descritto, sono state assegnate le frequenze relative a n. 11 delle 12 reti nazionali DVB-T2 pianificate, come di seguito specificato: n. 3 reti a Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (reti nazionali n. 8, n. 7 e n. 2); n. 3 reti a Elettronica Industriale S.p.A. (reti nazionali n. 1, n. 9 e n. 3); n. 3 reti a Persidera S.p.A. (reti nazionali n. 4, n. 5 e n. 6); n. 1 rete a Cairo Network S.r.l. (rete nazionale n. 10); n. 1 rete al raggruppamento di imprese di cui all'intesa tra Elettronica Industriale S.p.A. e Prima Tv S.p.A. (rete nazionale n. 11). Tali reti sono state già messe in esercizio con il completamento del *refarming* al 30 giugno 2022³.
12. A valle delle predette procedure, risultavano pertanto non assegnate le frequenze pianificate per una sola delle reti nazionali DVB-T2, nello specifico la rete nazionale n. 12, e rimanevano non convertiti i diritti d'uso generici per mezzo *multiplex* di PDBST e Europa Way, i quali non hanno partecipato, pur avendone facoltà, alla precedente procedura onerosa e, nonostante l'ampio tempo trascorso, ad oggi quasi 3 anni, non si sono avvalsi della facoltà dell'intesa di cui alla delibera n. 129/19/CONS.
13. Le predette due società Europa Way e PDBST hanno comunicato al Ministero e all'Autorità (nota prot. n. 0373567 del 21 settembre 2021; nota prot. n. 0413605 del 19 ottobre 2021) di non aver raggiunto alcun accordo commerciale né tra di loro né con altri operatori di rete ai fini del completamento del proprio "diritto d'uso delle frequenze generico" in "diritto d'uso delle frequenze specifico" e il conseguente ottenimento del diritto a esercire in concreto una specifica rete nazionale pianificata dal *PNAF*, né di prevedere un tale accordo in futuro.
14. Stante la necessità di promuovere il completamento dell'intero processo di *refarming* del sistema nazionale di radiodiffusione digitale terrestre mediante assegnazione di tutti i diritti d'uso delle frequenze pianificate dal *PNAF*, l'Autorità, su richiesta dell'allora MISE⁴, è intervenuta per integrare la regolamentazione di cui alla delibera n. 129/19/CONS, disciplinando la fattispecie – non prefigurata dalla richiamata delibera – in cui gli operatori di rete, titolari di "*un diritto d'uso senza*

³ Al momento ancora con tecnologia DVB-T essendo il processo di passaggio alla tecnologia in *standard* DVB-T2 slittato a partire dal 2023.

⁴ Nota del MISE prot. n. 139164 del 23 novembre 2021 (acquisita al prot. Agcom con n. 0458383 in pari data).



specificazione delle frequenze”, non siano addivenuti al completamento delle stesso mediante una delle due opzioni di cui all’art. 2, comma 2.

15. A tal fine e allo scopo di introdurre un’ulteriore possibilità per rendere esigibili i “diritti d’uso generici” di cui PDBST ed Europa Way sono titolari, l’Autorità con delibera n. 65/22/CONS, del 3 marzo 2022, dopo consultazione pubblica, ha approvato la procedura comparativa, non onerosa, riservata ai soli operatori di rete nazionali Europa Way e PDBST, per l’assegnazione del diritto d’uso specifico delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre. In tale procedura il vincitore avrebbe avuto la titolarità del diritto d’uso delle frequenze della rete, ma avrebbe dovuto destinare metà del *multiplex* all’altro operatore non aggiudicatario, in tal modo garantendo anche a quest’ultimo la possibilità di utilizzare mezzo *mux* di nuova generazione. Il relativo bando e il disciplinare di gara sono stati pubblicati dal Ministero in data 20 maggio 2022.
16. Successivamente, con note del 19 e 22 settembre 2022⁵, l’allora MISE ha comunicato all’Autorità che PDBST ed Europa Way S.r.l., unici due soggetti invitati a partecipare alla procedura in questione, pur avendo presentato la propria offerta entro il termine stabilito dalla *lex specialis* di gara, sono stati esclusi dalla procedura di assegnazione, con provvedimento del MISE del 28 giugno 2022, per la mancata costituzione e deposito della cauzione, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del disciplinare di gara, e che pertanto la procedura non è stata aggiudicata.
17. Il Ministero, informata l’Autorità dell’andamento del contenzioso giurisdizionale promosso dalle società escluse contro i regolamenti e i provvedimenti di gara, ha chiesto alla stessa di avviare le procedure per la definizione di una nuova procedura di gara, come previsto all’art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS, ove è disposto che: “*Nel caso la procedura di cui al presente provvedimento vada deserta oppure non venga aggiudicata per qualunque motivo, l’Autorità si riserva di definire una successiva procedura di assegnazione del lotto di gara, alla luce dell’assetto e dello sviluppo di mercato che si sarà determinato*”, stante l’esigenza di garantire l’efficace sfruttamento della risorsa frequenziale e il dispiegarsi dei diritti di iniziativa economica privata degli operatori coinvolti titolari di un diritto d’uso non ancora convertito, in applicazione del PNAF.
18. Al riguardo, si evidenzia che rilevanti esigenze in ordine a una rapida tempistica di completamento del processo di *refarming* sono state rappresentate all’Autorità anche nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 407/21/CONS (ad esito della quale è stata adottata la delibera n. 65/22/CONS) da operatori di rete

⁵ Cfr. comunicazioni MISE prot. n. 127422 del 19 settembre 2022 e n. 130896 del 22 settembre 2022, acquisite al prot. Agcom, rispettivamente, con nn. 0268036 e 0273056.



e fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA), i quali hanno sottolineato l'urgenza di assegnare i diritti d'uso della rete nazionale n. 12, in modo tale da ovviare, nelle more del passaggio alla tecnologia DVB-T2, all'attuale carenza di banda, nonché alle difficoltà economiche che le emittenti si trovano a dover fronteggiare per gli elevati costi d'affitto della capacità trasmissiva necessaria a diffondere i programmi con il nuovo *standard* 4K/UHD.

19. Sulla stessa linea di opportunità di rendere disponibili quanto più velocemente possibile le frequenze della rete n. 12 al mercato si colloca il fatto che, dato che il *refarming* della banda 700 MHz è ormai completato e le nuove reti sono in esercizio già dal 30 giugno 2022, in ogni caso l'esercizio della rete n. 12 avrà necessariamente durata più breve delle altre reti in ragione della necessità primaria di uniformare le scadenze dei diritti d'uso per tutto il settore, e quindi il relativo *business*, peraltro in un ambiente già competitivo, dovrà essere organizzato in un tempo minore.
20. Tanto premesso, atteso altresì che il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad assicurare che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli art. 4, comma 1, e art. 58, comma 1, del *Codice*, e in considerazione del caso di specie in cui il Ministero ha sollecitato l'Autorità ad adottare le determinazioni di competenza in relazione alla mancata aggiudicazione dell'ultima procedura di assegnazione, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS, l'Autorità ha avviato il procedimento per la definizione della nuova procedura per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, attraverso l'avvio della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 366/22/CONS del 20 ottobre 2022.
21. Nel seguito vengono esposte sinteticamente le proposte presentate in consultazione, con una sintesi delle principali posizioni dei partecipanti e le relative richieste portate all'attenzione dell'Autorità. Una sintesi più dettagliata della consultazione, con l'elenco dei partecipanti, è pubblicata separatamente sul sito *web* dell'Autorità. Vengono quindi riportate le valutazioni dell'Autorità su quanto emerso in consultazione e, in conseguenza, le decisioni finali del presente provvedimento.

2. Oggetto del presente provvedimento

22. Nel testo in consultazione l'Autorità ha identificato quale oggetto del provvedimento la definizione della procedura per il rilascio del diritto d'uso delle frequenze televisive per la rete nazionale n. 12 del PNAF, rimasto inassegnato al termine delle procedure di cui alle delibere nn. 129/19/CONS e 65/22/CONS, evidenziando che la procedura di gara non determina, per sé, la cessazione o revoca



dei “diritti d’uso generici” per mezzo *multiplex* delle nuove reti pianificate ancora in possesso di due operatori di mercato, PDBST e Europa Way.

23. Al riguardo, in consultazione pubblica sono emerse le seguenti considerazioni.

Esiti della consultazione pubblica

24. Numerosi soggetti hanno evidenziato che la rete nazionale n. 12 rappresenta una risorsa preziosa per la diffusione di nuovi programmi in DVB-T2, soprattutto in considerazione della perdita di oltre il 50% delle risorse frequenziali avvenuta a valle del processo di rilascio della banda a 700 MHz. Tale perdita, allo stato, non risulta ancora compensata con il passaggio al DVB-T2, che potrebbe consentire di recuperare un’adeguata capacità trasmissiva in grado di assicurare la continuità dei servizi trasmessi e, in prospettiva, l’evoluzione dell’offerta verso *standard* qualitativi più elevati.
25. Secondo quanto riportato da alcuni rispondenti, dai più recenti rilevamenti AUDITEL di luglio 2022 emerge che il numero di apparecchi DVB-T nelle abitazioni degli italiani è ancora molto alto (circa 17 milioni) e che le famiglie senza ricevitori DVB-T2 sono ancora il 30% del totale. Un rispondente precisa che la percentuale risulterebbe di molto superiore con riferimento ai ricevitori DVB-T2 non HEVC, ammontando a circa il 70% del totale.
26. I suddetti rispondenti hanno evidenziato altresì la criticità della mancata previsione di una data certa per il passaggio al DVB-T2. Se infatti la data di abbandono dell’MPEG-2 è stata fissata al 20 dicembre 2022, le modalità di attivazione del DVB-T2, allo stato genericamente indicate a partire dal 1° gennaio 2023, risultano ancora da definire.
27. Alla luce delle suddette considerazioni, i citati rispondenti hanno osservato che il diritto d’uso della rete n.12 deve essere utilizzato in via immediata come volano per la diffusione di nuovi programmi in DVB-T2, al fine di accelerare l’implementazione del nuovo *standard*.
28. La quasi totalità dei rispondenti ha portato all’attenzione il fatto che nell’ambito della prossima *World Radiocommunication Conference* dell’ITU (WRC-23) è all’esame la revisione dell’attuale allocazione esclusiva ai servizi di *broadcasting* della banda di frequenze 470-694 MHz in favore di un futuro utilizzo da parte dei servizi mobili. I rispondenti hanno osservato che se l’Italia si dovesse presentare ai prossimi appuntamenti internazionali preparatori della WRC-23 con una rete nazionale pianificata, ma non utilizzata in modo efficiente attraverso l’impiego di *standard* tecnologici innovativi o addirittura non assegnata, rischierebbe di avallare quelle argomentazioni favorevoli ad un’ulteriore riduzione dello spettro riservato al *broadcasting*.



29. Con riferimento invece alla posizione dei due operatori titolari dei diritti d'uso generici non ancora convertiti si evidenzia, invece, quanto segue.
30. Entrambi gli operatori hanno ribadito l'esigenza, anche richiamata dall'Autorità ai punti 21 e 22 dell'Allegato A alla delibera n. 366/22/CONS, di risolvere prima possibile la questione dei diritti d'uso generici assegnati e non ancora convertiti.
31. Uno di loro ha dichiarato che il 29 giugno 2022 ha dovuto dare esecuzione alla disposizione di *switch off* del Ministero, disattivando gli impianti a fronte di un'attività pluridecennale come operatore di rete e fornitore di contenuti in ambito nazionale, pur in presenza di una concessione rilasciata formalmente per il periodo dal 2012 al 2032. La cessazione del servizio rappresenta dunque per il rispondente un elevato danno, esteso anche al Paese per il fatto che la propria era un'emittente storica nazionale, unica ad essere stabilita e avere il proprio bacino di *audience* nel Sud Italia. Il rispondente ha sottolineato inoltre che l'esclusione dalla gara ex delibera n. 65/22/CONS da parte del Ministero sia illegittima, rimandando, per i relativi motivi di diritto, al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Società, allo stato in via di decisione.
32. Il rispondente ritiene, altresì, che l'intenzione che sarebbe stata palesata dall'altro soggetto titolare di un diritto d'uso generico non ancora convertito di non addivenire ad accordi commerciali con altri operatori, in attesa della risoluzione del contenzioso giurisdizionale da questi proposto, integri un vero e proprio atto di rinuncia da parte del suddetto all'assegnazione della rete n. 12 secondo le procedure previste nelle deliberazioni dell'Autorità. Pertanto, esso sostiene che da ciò dovrebbe conseguire l'assegnazione automatica allo stesso rispondente del diritto d'uso specifico, per essersi trovato *“senza propria colpa e contro la propria volontà a non poter concludere un accordo con altri operatori”*.
33. Il rispondente si è pertanto detto contrario a qualsiasi ipotesi di procedura aperta per l'assegnazione del *multiplex* n. 12 e non ha ritenuto opportuno rispondere alle singole domande rivolte dall'Autorità poiché considera illegittima *in toto* la consultazione e l'eventuale provvedimento finale, che si riserva di impugnare.
34. Il rispondente, a proprio giudizio, ha rilevato vizi dell'azione amministrativa, oltre come indicato di privati, e ha attribuito, da una parte, all'Autorità e al Ministero, ciascuno per le proprie competenze, e dall'altra al secondo soggetto titolare di un diritto d'uso generico non ancora convertito, la responsabilità della cessazione della propria attività imprenditoriale, senza che vi sia una prospettiva di ripresa e senza che sia stato neanche riconosciuto un indennizzo. Il rispondente ha sostenuto che sia preciso dovere delle Amministrazioni trattarlo come gli altri operatori di rete nazionale esistenti, garantendo la conversione dei diritti d'uso dallo stesso posseduti



senza ricorrere a gara, sulla sola base della situazione fattuale oggettiva della pregressa titolarità di diritti d'uso, o, in caso contrario, riconoscere un idoneo indennizzo per la perdita anticipata dei detti diritti d'uso.

35. Sul punto della mancata intesa, l'operatore ha rappresentato di aver tentato di contattare numerose volte l'altro soggetto titolare di un diritto d'uso generico per mezzo *multiplex*, che tuttavia avrebbe sempre respinto ogni tentativo di interlocuzione, e di avere in corso attività per perseguire una possibile soluzione, attraverso un nuovo veicolo societario con particolari modalità di partecipazione. Il perseguimento della suddetta soluzione richiede, tuttavia, quale atto propedeutico, l'assegnazione alla società di un'autorizzazione provvisoria per l'esercizio immediato del *multiplex* n. 12; la società ha asserito infine che, in difetto della suddetta autorizzazione, potrebbe non disporre delle risorse necessarie alla prosecuzione dell'attività.
36. Per altro verso, il secondo operatore titolare del diritto d'uso generico non ancora convertito ha dichiarato di non essere riuscito ad addivenire ad accordi con l'altro operatore e, al riguardo, ha evidenziato il sussistere di condizioni che pregiudicano il raggiungimento di ogni accordo. In merito alla procedura di cui alla delibera n. 65/22/CONS, il rispondente ha rappresentato di essere stato impossibilitato a costituire la prevista garanzia e quindi ad aggiudicarsi la gara, a causa di una serie di circostanze di cui dà conto nel ricorso presentato contro il provvedimento di esclusione, e ha quindi richiesto all'Autorità di non completare le presenti procedure, riservandosi di agire nelle sedi più opportune a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Valutazioni dell'Autorità

37. Con riferimento alle posizioni espresse dai due soggetti titolari dei diritti d'uso generici non ancora convertiti, i quali si sono dichiarati contrari alla presente procedura e hanno chiesto all'Autorità di non proseguire con l'adozione del provvedimento, si rappresenta che non possono, in questa sede, essere recepite le proposte e i rilievi sollevati, anche in riferimento all'asserita illegittimità della delibera dell'Autorità n. 65/22/CONS, nonché ai conseguenti atti applicativi adottati dal Ministero (disciplinare di gara e determinazione di esclusione dei due soggetti PDBST e Europa Way). La materia, infatti, è allo stato oggetto del contenzioso giurisdizionale promosso dalle stesse società e in attesa di definizione; pertanto, essa esula dal perimetro del presente procedimento.
38. Parimenti, non sono accoglibili le richieste dei suddetti operatori di garantire la conversione del proprio diritto d'uso generico senza ricorrere a gara, come ampiamente esposto nelle premesse sia della delibera n. 65/22/CONS che del testo



in consultazione di cui alla delibera n. 366/22/CONS, o di riconoscere in questa sede un idoneo indennizzo per la perdita anticipata dello stesso. Assente, infatti, una specifica previsione di legge al riguardo, sarebbe illegittimo qualsiasi provvedimento dell'Autorità che disponesse nel senso di un'eventuale cessazione o revoca dei "diritti d'uso generici", e delle relative condizioni, così come risulterebbe illegittimo procedere all'assegnazione automatica della rete ad uno dei due o congiuntamente e coattivamente ad entrambi. Da un lato, infatti, si rileva che non emerge, dalla documentazione versata in atti, la volontà di alcuno dei due operatori di rinunciare al proprio diritto d'uso. Dall'altro, la costituzione forzata di un'intesa tra i due operatori per l'acquisizione congiunta del diritto d'uso relativo alla rete n. 12 non rientra tra i poteri dell'Autorità, restando piuttosto una "facoltà" degli stessi che l'Autorità ha inteso preservare confermando, nelle more dell'adozione del provvedimento, la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), della delibera n. 129/19/CONS, della quale i due soggetti avrebbero pertanto potuto avvalersi fino all'approvazione della presente delibera.

39. Quanto alla circostanza evidenziata da altri rispondenti che l'eventuale mancata assegnazione da parte dell'Italia entro la prossima WRC del 2023 di una rete nazionale possa essere interpretata come dimostrazione di scarso interesse per il servizio di radiodiffusione televisiva, si osserva che tale eventualità è piuttosto remota; infatti, la posizione italiana sulla questione alla prossima WRC-23 sarà vincolata a una decisione del Parlamento e Consiglio europei da adottarsi nella prossima primavera, che stabilirà la posizione comune dell'Unione alla Conferenza su tutti i temi dello spettro radio e che, presumibilmente, ricalcherà l'*Opinion del RSPG* appena adottata (cfr. RSPG22-040final Opinion on WRC23 del 9 dicembre 2022).
40. Sulla base di ciò l'Autorità ritiene di confermare quanto proposto in consultazione, come di seguito riportato.
41. La procedura di cui al presente provvedimento, alla luce di quanto sopra esposto, dà seguito alla previsione di cui all'art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS, essendosi conclusa, come comunicato all'Autorità dal Ministero, con la non aggiudicazione del lotto in gara la procedura riservata per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12 del servizio di radiodiffusione digitale terrestre.
42. Avendo già disposto una procedura riservata ai soli titolari di un diritto d'uso generico per mezzo *multiplex*, che non è stata aggiudicata per mancanza dei requisiti previsti da parte dei partecipanti, la procedura oggetto del presente provvedimento deve conformarsi alla disciplina introdotta dal *Codice* all'art. 67 con riferimento alle procedure di selezione per la concessione dei diritti individuali



d'uso delle frequenze radio, per le quali è previsto il requisito dell'apertura della procedura a tutti gli operatori del mercato, inclusi gli stessi operatori titolari di un diritto d'uso generico per mezzo *multiplex* senza diritti d'uso per reti specifiche, e inclusi eventualmente i soggetti nuovi entranti, e salve, come sarà descritto in seguito, alcune specifiche limitazioni alla partecipazione.

43. Sul punto, rileva osservare che tale circostanza non determina, per sé, la cessazione o revoca dei “diritti d'uso generici” rilasciati dal MISE in data 5 agosto 2019 agli operatori PDBST ed Europa Way, in conformità ai criteri di conversione e di assegnazione definiti dall'Autorità con la delibera n. 129/19/CONS.
44. L'eventuale limitazione o revoca dei diritti d'uso dello spettro radio da parte del Ministero avviene, infatti, sulla base delle procedure di cui all'art. 19 del Codice, atteso che, come già ricordato dall'Autorità nelle succitate delibere, il Legislatore, nel disciplinare il processo di riassetto del sistema radiotelevisivo italiano su piattaforma digitale terrestre, non ha introdotto alcun meccanismo di uscita obbligatoria o volontaria dal mercato per gli operatori di rete nazionale.
45. La suddetta procedura è finalizzata, pertanto, all'assegnazione, a un unico soggetto in possesso dei requisiti previsti, di un solo “lotto di gara”, corrispondente al “diritto d'uso delle frequenze televisive specifico” per l'esercizio della rete nazionale n. 12 pianificata dal PNAF. La conduzione della relativa procedura di gara, come pure l'assegnazione del diritto d'uso del *multiplex* n. 12 qui in oggetto, è, come previsto dal *Codice*, responsabilità del Ministero.
46. Al momento dell'adozione del presente provvedimento cessa la facoltà per gli aventi titolo di avvalersi della disposizione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), della delibera n. 129/19/CONS, che riconosce la facoltà dei soggetti in possesso di un diritto d'uso generico per mezzo *multiplex* di presentare un'istanza di assegnazione del diritto d'uso in virtù del raggiungimento dell'accordo commerciale ivi previsto, dal quale si desuma la volontà di entrambi i contraenti di avviare un effettivo progetto tecnico ed economico per la realizzazione, esercizio e sviluppo della rete in oggetto. La fissazione di tale termine si è resa necessaria per garantire la corretta preparazione e partecipazione alla gara oggetto del presente provvedimento da parte dei soggetti interessati, che non debbono essere soggetti all'alea di un'eventuale e oltremodo tardiva decisione da parte di soggetti terzi.

3. Definizione della procedura di assegnazione

47. Nel testo sottoposto a consultazione pubblica l'Autorità ha proposto l'assegnazione del diritto d'uso specifico per la rete nazionale n. 12 mediante procedura competitiva onerosa, senza rilanci economici (*beauty contest* con offerta economica). La delibera in consultazione prevedeva, altresì, che tale procedura



fosse aperta a tutti i partecipanti in possesso dei requisiti previsti dal bando, ad eccezione dei soggetti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, avessero già la titolarità, in maniera diretta o indiretta, tramite società controllate, controllanti o collegate, di almeno 3 diritti d'uso delle frequenze per le reti attualmente pianificate.

48. Su quanto sopra esposto, in consultazione pubblica sono emerse le seguenti considerazioni.

Esiti della consultazione pubblica

49. Due rispondenti, esponenti della categoria dei nuovi entranti, hanno valutato in modo positivo la struttura complessiva della procedura proposta dall'Autorità.
50. Secondo altri due rispondenti, la nuova procedura avrebbe, invece, un impianto fragile che comporterebbe il rischio che la stessa si concluda con la non aggiudicazione della risorsa spettrale, a causa dell'esistenza dei due diritti d'uso generici non convertiti. Essi chiedono pertanto di fare chiarezza su questo punto prima dell'avvio della procedura di gara, in modo tale che l'aggiudicazione non sia successivamente pregiudicata da eventuali pretese di PDBST e Europa Way.
51. Un rispondente ha osservato, in particolare, che una nuova procedura di gara per l'assegnazione di questo particolare diritto d'uso, ove troppo procrastinata nel tempo, determini una modalità non efficiente né efficace di utilizzo di questa preziosa risorsa, rimasta inutilizzata dal 30 giugno 2022 in danno a tutte le imprese attive nel settore. Un secondo rispondente ha sollecitato il superamento di tale criticità attraverso l'adozione di idonei provvedimenti prima dell'avvio della procedura di gara da parte del Ministero, a tutela della certezza dell'assegnazione al digitale terrestre di detta risorsa frequenziale.
52. Due rispondenti hanno chiesto di considerare l'opportunità di utilizzare questa risorsa per il suo immediato sfruttamento da parte di tutto l'ecosistema del digitale terrestre, introducendo, già nell'ambito della presente procedura, regole idonee a consentire la partecipazione alla gara di un eventuale consorzio o altra forma di associazione temporanea di imprese o intesa, alla quale partecipino tutti gli operatori di reti di radiodiffusione interessati (anche in deroga al *cap* di 3 *multiplex*), oltre a eventuali nuovi entranti, concorrendo in forma condivisa, secondo i differenti modelli di *business* e nel rispetto nelle disposizioni di legge, alla realizzazione della rete in oggetto. La rete assegnata potrebbe essere messa in esercizio direttamente in DVB-T2 – anche in via sperimentale – nelle principali aree geografiche del paese, nel più breve tempo possibile. In questo scenario, l'intera capacità trasmissiva della rete verrebbe messa a sistema in favore di fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA), con modalità di attribuzione



eventualmente regolate dall'Autorità. Tale soluzione, a parere di uno dei rispondenti, potrebbe anche fornire del tempo per attendere la risoluzione del contenzioso amministrativo pendente sulla rete n. 12.

53. Da diversa prospettiva, ma con un obiettivo simile, un altro rispondente ha proposto che, qualora non si addivenga in tempi rapidi a un'assegnazione del diritto d'uso mediante la procedura delineata dall'Autorità nella consultazione, sia valutata quale soluzione temporanea la costituzione di un soggetto consortile (o altre forme di aggregazione di imprese) cui possano afferire tutti gli operatori nazionali interessati con la finalità di realizzare una rete in DVB-T2 che assolva alla funzione di volano per il passaggio al nuovo *standard* e per la diffusione presso l'utenza dei ricevitori DVB-T2. Il rispondente ha precisato che tale soluzione potrebbe essere implementata in tempi brevi, di circa un anno, e comportare costi contenuti se la realizzazione della rete fosse limitata ad alcune principali città del Paese (per una copertura di circa 20 milioni di persone) con una capacità di circa 35 Mbps (corrispondente a 10 canali HD di alta qualità). La proposta costituirebbe una soluzione temporanea, su un orizzonte di circa 5 anni, al termine dei quali la rete potrebbe essere ulteriormente sviluppata dagli stessi soggetti partecipanti alla società consortile o ceduta a terzi o, eventualmente, cessare e facilitare la possibilità per l'Amministrazione di ripianificare le risorse frequenziali per altro uso.
54. In alternativa, lo stesso rispondente ha proposto di considerare l'impiego temporaneo delle frequenze su cui è pianificata la rete n.12 per l'ottimizzazione del servizio pubblico nella attuale fase transitoria in DVB-T, tra l'altro proprio in un contesto in cui risulterebbero in corso valutazioni tese ad un ulteriore rinvio del passaggio allo standard DVB-T2 (ad oggi rinviato con D.M. del 30.7.2021 a partire dal 1° gennaio 2023).
55. Quanto alle limitazioni alla partecipazione alla procedura di gara previste dalla delibera n. 366/22/CONS, in consultazione pubblica sono state espresse posizioni diversificate.
56. Un rispondente, fra i potenziali nuovi entranti, ha condiviso le valutazioni espresse dall'Autorità.
57. Un altro rispondente, sempre fra i potenziali nuovi entranti, ha suggerito di definire dei limiti di partecipazione che tengano anche conto del volume d'affari conseguito dal potenziale partecipante con riferimento ai servizi di telecomunicazioni resi al settore radiotelevisivo, nonché di eventuali certificazioni e titoli già conseguiti in campi attinenti a quello oggetto della procedura.
58. Secondo un altro rispondente, nell'attuale fase ancora "transitoria" del *refarming*, i *multiplex* possono essere eserciti nello standard DVB-T2 solo teoricamente,



essendo il passaggio al nuovo *standard* trasmissivo slittato quantomeno al gennaio 2023, salvo proroghe; conseguentemente, sarebbero allo stato precluse le potenzialità, in termini di capacità trasmissiva utilizzabile, che il rapporto di conversione dei *multiplex* DVB-T in DVB-T2 mirava a garantire. Il rispondente ha dunque rilevato che, a fronte del *cap* fissato dalla delibera n. 564/20/CONS dei 3 *multiplex* concessi alla società rispondente, la stessa non sarebbe al momento nella condizione di disporre della capacità trasmissiva massima che era stata fissata a suo tempo in ottica pro-concorrenziale in coerenza con il PNAF 2019, che prevedeva per l'appunto reti in DVB-T2.

59. Proseguendo l'argomentazione, il rispondente ha anche evidenziato che, poiché nel punto 44 del provvedimento in consultazione si rammenta che “*i lotti assegnati [...] hanno durata pari a 10 anni [...] a decorrere dalla data di completa attuazione del PNAF fissata al 30 giugno 2022*” e che la suddetta data corrisponde a quella allora prevista di passaggio al DVB-T2 da parte di tutti i *multiplex*, in ragione del fatto che tale passaggio è slittato a partire dal gennaio 2023 salvo proroghe, il *dies a quo* di tali diritti dovrebbe coincidere con l'attuazione del PNAF come “*esito di tutto il processo*”; il rispondente conseguentemente ha osservato che in questa fase transitoria non dovrebbe essere adottato il *cap*, che invece risponderebbe all'esigenza di regolare il comparto televisivo a regime.

Valutazioni dell'Autorità

60. In disparte dalla questione pregiudiziale posta dai due soggetti ancora titolari di “diritti d'uso generici”, che come detto nella sezione precedente (cfr. *supra*) non pregiudica la possibilità per l'Autorità di assumere sin d'ora la propria decisione, si osserva quanto segue.
61. Alla luce delle evidenze raccolte nell'ambito della consultazione, si osserva che due soli soggetti nuovi entranti si sono proposti come interessati a partecipare alla procedura. Tale manifestazione di interesse, tuttavia, non costituisce garanzia che l'offerta venga effettivamente presentata, né che, pur nel caso, essa sia infine giudicata idonea. I suddetti soggetti, tra l'altro, hanno anche richiesto (cfr. *infra*) significative modifiche agli aspetti economici della procedura.
62. Riguardo alle proposte presentate da altri rispondenti, esponenti della categoria dei soggetti che già dispongono di tre *multiplex* nazionali, di assegnazione a possibili consorzi formati anche da tali soggetti, si osserva, allo stato, che le proposte presentate, peraltro abbozzate e preliminari, presentano differenze, in taluni casi sostanziali, oltre a evidenti criticità. Se, infatti, un soggetto ha proposto un'assegnazione temporanea e gratuita, per un massimo di cinque anni, con copertura solo parziale del territorio nazionale, a fini sperimentali, altri soggetti



hanno proposto un'assegnazione per l'intera durata dei diritti d'uso, a condizioni non completamente definite, in subordine anche a titolo sperimentale.

63. Alla luce delle norme vigenti, in ogni caso, con il presente provvedimento l'Autorità non può disporre assegnazioni temporanee o sperimentali. Né può avallare soluzioni che prevedano disparità di trattamento, sia in termini di copertura che di condizioni di assegnazione, rispetto agli altri titolari dei diritti d'uso analoghi. L'Autorità ha il compito di prevedere piani di assegnazione delle risorse spettrali, ai fini dell'uso efficiente ed effettivo dello spettro, in conformità agli art. 4, comma 1, e art. 58, comma 1, del *Codice*, e in linea con quanto espressamente richiesto, nella fattispecie, dal Ministero.
64. Una possibile variante di una delle soluzioni proposte, di apertura a un eventuale consorzio o raggruppamento di imprese della partecipazione alla procedura così come definita dall'Autorità, con gli stessi obblighi e requisiti, potrebbe in teoria risultare percorribile sulla base della normativa di riferimento.
65. Tuttavia, ove la partecipazione al suddetto possibile consorzio (o altra associazione di imprese) fosse libera, come nelle proposte presentate, ciò potrebbe implicare la co-assegnazione del *multiplex* a una o più società che hanno già raggiunto il *cap* di tre *multiplex*. Benché l'eventuale superamento del *cap* da parte di tali soggetti sarebbe di entità ridotta, dacché ciascun operatore deterrebbe solo una quota della capacità del nuovo *multiplex*, l'Autorità non ritiene opportuno in questa sede derogare alla previsione del suddetto *cap*.
66. Nel merito, occorre ricordare infatti che l'Autorità, con la delibera n. 564/20/CONS, nel definire le procedure per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri ai sensi dell'articolo 1, comma 1031-bis, della *Legge di Bilancio 2018* e s.m.i., dando contestuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato n. 5928/2018 e n. 6910/2019, ha chiaramente evidenziato *“la necessità di prevedere un tetto al numero massimo (cap) di diritti d'uso che ogni operatore potrà ricevere in assegnazione a conclusione dell'intero processo di riassetto (a seguito della presente procedura e di quella già conclusa di cui alla delibera n. 129/19/CONS)”*. In quella sede, dunque, l'Autorità ha espressamente stabilito che, all'esito di tutto il processo, nessun operatore avrebbe potuto detenere, singolarmente o congiuntamente (mediante la stipula di un accordo commerciale o intesa con altro operatore), diritti d'uso delle frequenze (generici o specifici) ulteriori rispetto a quelli necessari per l'esercizio di 3 reti nazionali delle 12 pianificate dal PNAF in tecnologia DVB-T2.
67. Nella richiamata delibera, si sottolinea altresì che il *cap* di 3 *multiplex* è stato individuato dall'Autorità riproporzionando il *cap* fissato nel previgente sistema in



tecnologia DVB-T (massimo 5 *multiplex* dei n. 20 pianificati in ambito nazionale), alla luce del totale delle nuove reti trasmissive in tecnologia DVB-T2 (n.12 reti) che il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 39/19/CONS destinava al comparto nazionale, consentendo di mantenere, anche nello scenario *post refarming*, la proporzione del 25% tra il totale delle reti nazionali pianificate e il numero massimo di reti esercibili da un singolo operatore.

68. Nella citata delibera, l'Autorità ha precisato infine che l'introduzione del *cap* di 5 *multiplex* nazionali DVB-T per operatore era, a sua volta, frutto del quadro normativo, primario e regolamentare, che aveva disciplinato il passaggio dal sistema trasmissivo analogico a quello digitale. Nello specifico, nella sezione motiva della delibera n. 564/20/CONS, l'Autorità ha ricordato che il suddetto *cap* era stato previsto nell'ambito della disciplina di cui alla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante *criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri*; criteri successivamente recepiti nella legge 7 luglio 2009, n. 88, recante *disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee* (cosiddetta legge comunitaria 2008).
69. Ebbene, il presente provvedimento si colloca ancora all'interno del processo di *refarming* del sistema nazionale di radiodiffusione digitale terrestre cui l'Autorità si riferisce nella citata delibera n. 564/20/CONS, dacché dà attuazione alla previsione recata all'art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS, con la quale l'Autorità ha integrato la regolamentazione di cui alla delibera n. 129/19/CONS, disciplinando la fattispecie – non prefigurata in quella sede – in cui gli operatori di rete, titolari di “*un diritto d'uso senza specificazione delle frequenze*”, non fossero addivenuti al completamento dello stesso mediante una delle due opzioni di cui all'art. 2, comma 2.
70. Alla luce delle suddette considerazioni, appare pertanto contrario al principio cardine della certezza del diritto procedere in questa sede al superamento, ancorché parziale, del *cap*.
71. Ciò detto riguardo alle specifiche proposte di partecipazione congiunta presentate da alcuni rispondenti, per altro verso, l'Autorità ritiene condivisibili le argomentazioni prodotte da molti rispondenti in merito all'urgenza di rendere disponibile al sistema nazionale la capacità trasmissiva residua, nonché alla necessità di favorire e stimolare il passaggio al nuovo *standard* e la diffusione presso l'utenza dei ricevitori DVB-T2. In considerazione di ciò, l'Autorità ritiene opportuno utile estendere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione del mercato alla procedura e favorire l'assegnazione del *multiplex*, ammettendo alla gara anche i consorzi di imprese. Tali consorzi, alla luce di quanto sopra valutato, dovranno tuttavia essere partecipati



da soggetti nuovi entranti e/o dagli operatori esistenti di reti di radiodiffusione, ad eccezione di quelli che, alla presentazione delle offerte, risultino già assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze relative a n. 3 *multiplex* nazionali, nonché dei soggetti ad essi equiparati, come definiti nel testo posto a consultazione.

72. Si ritiene, in particolare, che il consorzio costituisca la forma di aggregazione di imprese che offre maggiori garanzie sul rispetto, da parte dei partecipanti alla procedura, dei requisiti necessari per l'esercizio della rete⁶. Tale indicazione si colloca in linea con una consolidata prassi dell'Autorità⁷ in accordo con il Ministero.
73. Il Ministero, cui compete l'espletamento della procedura e il rilascio dei diritti d'uso, può eventualmente valutare, se del caso, nel bando di gara, l'opportunità di estendere la partecipazione alla procedura ad altre forme di aggregazione tra imprese.
74. Sulla base delle suddette argomentazioni, riguardo alla procedura di gara, l'Autorità ritiene di risolvere come segue.
75. La disciplina in materia di rilascio di diritti d'uso individuali dello spettro radio di cui all'art. 61 del Codice prevede (comma 2) che *“Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, i diritti d'uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all'articolo 58”*.
76. Tale disciplina trova, peraltro, esplicita conferma all'art. 50, comma 2, del *Testo unico*, laddove è disposto che *“L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.”*
77. In ossequio ai suddetti principi, con l'obiettivo di assicurare il carattere pro-competitivo della procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, l'Autorità adotta una *“procedura onerosa senza rilanci competitivi”*, in continuità con l'approccio già seguito, anche alla luce degli indirizzi del Legislatore al comma 1031-bis della *Legge di Bilancio* e s.m.i., nel procedimento di cui alla delibera n.

⁶ Al riguardo, si precisa che l'Autorità nella delibera n. 129/19/CONS, all'art. 2, nell'individuare i soggetti destinatari dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito nazionale, si è riferita (al comma 1, lett. b) ad operatori di rete nazionali costituiti in intesa, senza altro specificare in ordine alla tipologia di aggregazione aziendale, dacché i soggetti titolati ad avvalersi della suddetta previsione erano già titolari di diritti d'uso per il medesimo servizio.

⁷ Cfr. al riguardo, tra le altre, le seguenti delibere: delibera n. 209/07/CONS del 9 maggio 2007, delibera n. 541/08/CONS del 17 settembre 2008, delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011.



564/20/CONS per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri.

78. Tale procedura prevede l'assegnazione del lotto qui in gara sulla base di specifici criteri direttivi di natura tecnica, oltre che, essendo a titolo oneroso, sulla base di un'offerta economica. Pertanto, l'assegnazione avviene sulla base della valutazione delle offerte presentate da ciascun partecipante, costituite da una componente tecnica e da una componente economica. Tale sistema risulta coerente con quanto disposto nel caso delle reti aggiuntive assegnate con la predetta delibera n. 564/20/CONS, assicurando un trattamento non discriminatorio, e risulta il più adatto per l'assegnazione del presente lotto stante la corrente situazione del mercato.
79. Allo scopo di assicurare la concorrenza nel mercato e in continuità con quanto già disposto dall'Autorità con la delibera n. 564/20/CONS, ai fini della relativa assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze relative alle 2 reti nazionali aggiuntive pianificate, si ritiene opportuno confermare il tetto (*cap*) al numero massimo di diritti d'uso che ogni operatore potrà ricevere in assegnazione nell'ambito dell'intero processo di riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale su piattaforma digitale terrestre, ossia ad esito del complesso delle procedure di conversione e assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate dal *PNAF 2019*, di cui alle delibere nn. 129/19/CONS e 564/20/CONS, nonché della presente procedura e dei conseguenti atti esecutivi del Ministero.
80. In questo senso, in ragione delle considerazioni già esposte nella parte motivata della delibera n. 564/20/CONS, cui integralmente si rimanda, si dispone che, all'esito di tutto il processo, nessun operatore possa risultare assegnatario, singolarmente o congiuntamente (mediante la stipula di un accordo commerciale o intesa con altro operatore o partecipazione a consorzio o altro raggruppamento di imprese) di diritti d'uso delle frequenze (generici o specifici) ulteriori rispetto a quelli per l'esercizio di n. 3 reti nazionali delle n. 12 pianificate dal *PNAF* in tecnologia DVB-T2.
81. Si stabilisce, pertanto, che la partecipazione alla procedura onerosa oggetto del presente provvedimento sia aperta a tutti i soggetti interessati, anche nuovi entranti nel mercato dell'offerta di servizi di radiodiffusione su reti digitali terrestri, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, ad eccezione dei soggetti che, alla presentazione delle offerte, risultino già assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze relative a n. 3 *multiplex* nazionali, nonché dei soggetti ad essi equiparati, i.e. i soggetti controllati o controllanti, in via diretta o indiretta. Si stabilisce altresì che la partecipazione alla procedura di gara sia consentita anche a consorzi di imprese, purché partecipati da soggetti che non ricadano, direttamente o indirettamente, nelle fattispecie di cui sopra. I requisiti per la formazione dei suddetti consorzi sono quelli



già utilizzati dall'Autorità nei passati regolamenti. In linea con quanto previsto dall'Autorità in tutte le altre procedure di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, si precisa, al riguardo, che il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del *Codice civile* e che alla nozione di controllo si considera riconducibile anche la forma dell'influenza dominante, nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 2, del *Testo Unico*, e dell'influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3, del *Codice civile*.

82. In questo senso, la verifica del rispetto del suddetto *cap*, per ciascun partecipante, è vincolante ai fini dell'ammissione alla procedura di gara e deve essere assicurata anche nelle ipotesi di conversione, trasferimento o acquisizione di diritti d'uso delle frequenze televisive.

4. Determinazione del valore minimo per l'offerta economica del lotto

83. Riguardo alla determinazione del valor minimo (prezzo di riserva) cui deve conformarsi l'offerta economica dei partecipanti, in consultazione pubblica l'Autorità proponeva di basarsi sul prezzo minimo definito per la procedura di *beauty contest* oneroso di cui alla delibera n. 564/20/CONS, relativamente ai lotti P2 e P3, proporzionando ulteriormente tale valore alla differente durata ed applicando un fattore di sconto.
84. Su quanto sopra esposto, in consultazione pubblica sono emerse le seguenti considerazioni.

Esiti della consultazione pubblica

85. Due rispondenti hanno ritenuto errata la metodologia proposta nel testo in consultazione per la determinazione del valore (prezzo minimo) della rete n.12 e, pertanto, hanno giudicato non congruo il valore di riferimento ivi indicato, in quanto tale rete sarebbe pianificata con frequenze di minor pregio rispetto a quelle delle altre reti nazionali identificate dal bando di gara di cui alla delibera n. 564/20/CONS; prevedendo l'utilizzo di frequenze VHF, il segnale diffuso non sarebbe, infatti, ricevibile da tutti gli utenti, in quanto molti impianti domestici non disporrebbero di antenne idonee.
86. Un rispondente ha sostenuto inoltre che l'uso per la rete n. 12 delle bande VHF e UHF da un lato causerebbe extra-costi di esercizio, che il rispondente quantifica, che si genererebbero dalla necessità d'invio ai trasmettitori di segnali d'alimentazione distinti per le due bande, dall'altro esso comporterebbe rilevanti limitazioni tecniche dovute sia alla circostanza sopra menzionata di scarsa presenza nelle abitazioni di antenne idonee alla ricezione dei canali VHF, sia al



coordinamento con le frequenze dei paesi limitrofi; ciò determinerebbe, a giudizio del rispondente, un'effettiva ricezione del segnale da parte di meno di 40 milioni di persone, con una perdita di oltre 20 milioni di potenziali utenti. In considerazione delle suddette circostanze, il rispondente ha indicato 1 milione di euro quale valore congruo per il lotto.

87. Un secondo rispondente ha chiesto che, in presenza di obbligo di esercizio del *multiplex* in *standard* DVB-T2, esso sia assegnato a titolo gratuito; qualora invece tale obbligo non sussista, il rispondente ha chiesto che il prezzo di riserva indicato dall'Autorità sia rideterminato nel 50% del valore proposto e pertanto pari a euro 3.950.000.
88. Il suddetto rispondente ha raccomandato inoltre che il valore di aggiudicazione del lotto di gara vada totalmente a scomputo dei contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio fissati dal Ministero ai sensi dell'articolo 1, commi da 172 a 176, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dall' art. 42 del *Codice*. Il medesimo ha portato, altresì, all'attenzione il fatto che il calcolo dei suddetti contributi avviene sulla base della media dei presunti ricavi derivanti dall'esercizio di tutte le reti nazionali. Essendo la rete n.12, a suo dire, particolarmente svantaggiata, essa genererebbe ricavi nettamente inferiori rispetto alle altre reti nazionali, motivo per il quale il rispondente ha proposto che tali contributi siano non superiori al 50% rispetto a quelli previsti per le altre 11 reti nazionali.
89. Circa le modalità di corresponsione del pagamento dell'offerta aggiudicataria, lo stesso rispondente ha osservato che il Ministero dovrebbe prevedere la dilazione del pagamento in quote annuali identiche per tutta la durata del diritto d'uso, in ragione del fatto che, a differenza degli altri operatori di rete, l'aggiudicatario del diritto d'uso per la rete nazionale n. 12 non avrà diritto alle misure compensative in favore degli operatori di rete nazionali, previste dal decreto interministeriale Mise-Mef pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, in virtù del quale agli altri operatori di rete sarebbe stato erogato un cospicuo finanziamento.
90. Un altro rispondente ha rilevato che il meccanismo di offerta, comunque al rialzo, prefigurato dall'Autorità (anche se in assenza di rilanci competitivi) potrebbe portare il prezzo del diritto d'uso della rete n.12 a valori più alti rispetto agli attuali *multiplex*, rendendo quindi meno vantaggioso il costo complessivo del servizio proprio per le società nuove entranti. Il rispondente ha proposto pertanto di fissare *ex ante* il prezzo del diritto d'uso e lasciare concentrare i partecipanti sull'investimento e sulla capacità economica necessaria alla costruzione di una rete di ottimo livello.



91. Un altro rispondente ha proposto che l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze della rete n. 12 avvenga a titolo gratuito a favore, come sopra già descritto, di un consorzio, in via temporanea e per una limitata estensione territoriale (copertura estesa solo alle maggiori città italiane), senza obblighi connessi né in termini di copertura minima della popolazione né in termini di mantenimento del diritto d'uso.
92. Riguardo allo sconto proposto in consultazione, un rispondente, in ragione delle asserite limitazioni tecniche della rete n. 12, ha chiesto un abbassamento del prezzo di partenza del lotto, proponendo di applicare, al valore di riferimento minimo, un'ulteriore riduzione del 40%, invece del proposto 10%. Sulla stessa linea un altro rispondente, in virtù del contesto economico attuale, ha ritenuto più corretta l'applicazione di uno sconto aggiuntivo del 20% invece che del 10%.
93. Un rispondente, a motivo della congiuntura economica attuale e ritenendo la rete n. 12 di minor pregio rispetto alle altre, ha sostenuto che sarebbe congrua una riduzione del 90% del valore di riferimento, oltre alla prevista rideterminazione sulla base della durata effettiva dei diritti.
94. Da altro punto di vista, un rispondente ha ritenuto discriminatoria una riduzione del valore di riferimento del 10% fondata sul contesto economico di riferimento. Esso ha sostenuto che la crisi ha colpito duramente il sistema digitale terrestre ripercuotendosi inevitabilmente anche sugli altri operatori di rete che hanno partecipato alla procedura onerosa di cui alla delibera n. 564/20/CONS e hanno versato l'importo indicato per l'assegnazione del lotto senza poter usufruire di uno sconto comparabile a quello che verrebbe concesso per l'assegnazione della rete n. 12. In subordine, il rispondente ha proposto che la riduzione del 10% del valore di riferimento sia applicata nel caso in cui l'assegnatario si impegni ad esercire la nuova rete in DVB-T2 fin dalla data della messa in esercizio. La stessa società ha ritenuto comunque condivisibile riparametrare il valore minimo del lotto all'effettiva durata del diritto d'uso.

Valutazioni dell'Autorità

95. In considerazione delle argomentazioni presentate dai rispondenti alla consultazione, l'Autorità ritiene di risolvere come segue.
96. In materia di contributi per la concessione dei diritti d'uso dello spettro radio, il Legislatore all'art. 42, comma 6, del Codice ha stabilito che *“I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”*



97. Tanto premesso e fermi i requisiti di trasparenza, obiettività, proporzionalità allo scopo, non discriminazione e rispondenza agli obiettivi generali del *Codice* cui, a norma dell'articolo 42, comma 4, i contributi per la concessione dei diritti d'uso dello spettro radio devono conformarsi, il *Codice*, al comma 5 del medesimo articolo, dispone che *“Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche: a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi; b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti; c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità per l'uso dello spettro radio”*.
98. Pertanto, alla luce delle citate norme e dei principi ivi richiamati, l'offerta economica aggiudicataria prodotta nell'ambito della presente procedura di assegnazione del “diritto d'uso delle frequenze televisive specifico” relativo alla rete nazionale n. 12 pianificata dal PNAF e relativa al lotto in gara è da intendersi a titolo di *“contributo minimo per i diritti d'uso dello spettro radio*, per l'intera durata dei diritti.
99. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà da parte del Ministero di individuare, in maniera non discriminatoria con gli altri operatori nazionali della radiodiffusione digitale terrestre, un'ulteriore quota del contributo per la concessione dei “diritti d'uso delle frequenze radio specifici” a carico dei soggetti che svolgono l'attività di operatore di rete, in aderenza al regime di contribuzione istituito dal sopra richiamato articolo 42, comma 6.
100. Esulano, diversamente, dall'oggetto del presente provvedimento i contributi amministrativi previsti dall'articolo 16 del *Codice*, dovuti dagli operatori di rete per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale e dei diritti di uso, nonché i contributi relativi alle frequenze utilizzate per servizi ancillari al servizio televisivo, quali i ponti radio di contribuzione e di collegamento, che i soggetti in questione devono corrispondere.
101. Tanto premesso, ai fini della determinazione del valore minimo del lotto in gara, l'Autorità ritiene pienamente rispondente agli obiettivi e ai principi individuati nel *Codice* il modello, già adottato nell'ambito della procedura di assegnazione di cui alla delibera n. 564/20/CONS, che prende a riferimento il valore economico della risorsa spettrale come *input* produttivo primario utilizzato dagli attori del mercato (gli operatori di rete) e, attraverso la metodologia degli AIP (*Administrative Incentive Pricing*), perviene alla fissazione di un valore minimo del lotto in gara tale da incentivare l'operatore all'uso effettivo ed efficiente della risorsa



frequenziale. La presenza di un prezzo minimo di aggiudicazione (in generale anche senza rilanci competitivi) quale contributo minimo di assegnazione dei diritti d'uso, rappresenta infatti la migliore garanzia contro la possibile presentazione di offerte strumentali, effettuate a soli scopi anticompetitivi ovvero di mera speculazione finanziaria, oltretutto evitare possibili discriminazioni verso gli operatori *incumbent*.

102. In particolare, quindi, guardando alle transazioni commerciali aventi ad oggetto un bene quanto più possibile simile al bene in oggetto, l'Autorità determina di prendere a riferimento per la fissazione del prezzo di riserva del lotto oggetto della presente procedura il valore già individuato dalla delibera n. 564/29/CONS per i lotti in gara afferenti alle categorie P1 e P2, entrambe precluse agli operatori c.d. "plurirete"⁸. Tali lotti in gara, come già accennato, corrispondevano a metà di un *multiplex* nazionale.
103. In ottico pro-concorrenziale, nell'ambito della procedura di cui alla delibera n. 564/20/CONS, il valore del prezzo di riserva dei lotti delle categorie P1 e P2 era determinato partendo dal prezzo di riserva individuato con riferimento ai lotti della categoria P3 (aperta a tutti gli operatori di rete, inclusi i c.d. "plurirete") e, applicando un fattore di sconto, fissandolo pari a euro 3.950.000,00.
104. In analogia con la suddetta procedura, allo scopo di favorire la possibilità di ingresso nel mercato di nuovi operatori nonché la possibilità di espansione degli operatori di rete esistenti di minori dimensioni (*rectius*, con un minor numero di diritti d'uso), l'Autorità assume come riferimento, da cui partire per la fissazione del valore minimo del lotto oggetto di gara, l'importo sopra stabilito per un "diritto d'uso delle frequenze generico", corrispondente alla metà di un *multiplex* nazionale in DVB-T2. Pertanto, il valore di riferimento per il lotto in gara nella presente procedura, che è un diritto d'uso specifico per un intero *multiplex* di nuova generazione DVB-T2, si ricalcola in euro 7.900.000.
105. Non possono, quindi, trovare accoglimento le proposte di taluni rispondenti alla consultazione pubblica di procedere ad una significativa riduzione del prezzo di assegnazione del lotto (nelle varie proposte fino al 90%) in ragione di asserite limitazioni tecniche della rete n. 12. Ciò sarebbe contrario, infatti, al criterio della valorizzazione dello spettro, quale risorsa pubblica scarsa, in ragione del quale il Codice, all'art. 42, comma 5, esplicitamente prevede che "*Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello*

⁸ Cioè gli operatori che disponevano di 5 *multiplex* di vecchia generazione prima dell'avvio del riassetto televisivo, a esclusione di Persidera S.p.A., ammessa a partecipare alla procedura di assegnazione del lotto afferente alla categoria P2, quale destinataria di misura rimediale introdotta dall'Autorità in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 5928/2018 e n. 6910/2019.

che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche: a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi. [...]"

106. In secondo luogo, una riduzione del prezzo del lotto in gara darebbe luogo a disparità di trattamento tra gli operatori di rete esistenti, così come tra questi ultimi ed eventuali nuovi entranti, producendo un'asimmetria tra procedure di gara, funzionalmente oltre che temporalmente correlate tra loro, all'interno del complessivo processo di riordino del sistema radiotelevisivo italiano conseguente al *refarming* della banda a 700 MHz.
107. Il suddetto valore dovrà, tuttavia, essere riproporzionato alla durata dei diritti d'uso. Occorre, infatti, rilevare che i lotti assegnati ai sensi delle delibere nn. 129/19/CONS e 564/20/CONS⁹ hanno durata pari a 10 anni, in aderenza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031-ter, della *Legge di Bilancio 2018* e s.m.i. e al *Codice*, a decorrere dalla data di completa attuazione del PNAF, fissata al 30 giugno 2022.
108. Allo scopo di uniformare la scadenza dei diritti d'uso delle frequenze televisive assegnati nell'ambito del complessivo processo di riassetto del settore della radiodiffusione nazionale, che è un obiettivo previsto dal *Codice* per la corretta gestione delle varie bande di frequenza e che si ritiene necessario nel presente contesto di completamento della fase di riassetto del mercato di radiodiffusione televisiva, la validità del diritto d'uso delle frequenze oggetto della presente procedura – eventualmente rinnovabile secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Ministero - dovrà estendersi dalla data di assegnazione del diritto d'uso da parte del Ministero fino al 30 giugno 2032. In ragione di ciò il valore di riferimento sopra indicato dovrà essere proporzionato per la differente durata.
109. Per giungere alla determinazione del valore minimo finale per l'offerta economica del lotto in gara è opportuno, inoltre, considerare ulteriori fattori. Merita infatti considerazione il contesto storico ed economico in cui la presente procedura si colloca. Non può infatti non tenersi conto degli impatti provocati dalla recente guerra al momento ancora in corso in Europa. Essa ha già prodotto forti ripercussioni in Europa sui mercati dell'energia, che rappresenta un indispensabile *input* di produzione per il settore della radiodiffusione.
110. Tale impatto, peraltro, potrebbe risultare particolarmente gravoso per gli operatori ammessi a partecipare alla presente procedura, in un contesto in cui si sviluppano anche nuove piattaforme concorrenti al digitale terrestre. Come sopra argomentato,

⁹ Cfr. rispettivamente l'art. 4, comma 1, della delibera n. 129/19/CONS e l'art. 13, comma 1, della delibera n. 564/20/CONS.



infatti, e come esposto da taluni rispondenti alla consultazione pubblica, dalla partecipazione alla gara sono esclusi i soggetti che, alla data di presentazione delle offerte, risultano già assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze relative a n. 3 *multiplex* nazionali (ivi inclusi i soggetti ad essi equiparati). Risulterebbero pertanto esclusi dalla procedura comparativa i soggetti aventi in generale maggiore capacità finanziaria e, pertanto, maggiormente in grado di assorbire gli effetti della attuale crisi energetica e della concorrenza emergente.

111. Al riguardo, in considerazione di quanto sopra e di quanto rappresentato al riguardo dagli *stakeholder* in sede di consultazione pubblica, si ritiene congruo incrementare lo sconto proposto in consultazione portandolo dal 10% al 15% del valore di riferimento prima individuato, ferma la durata, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori di mercato, con speciale riguardo agli operatori di dimensioni minori e ai soggetti nuovi entranti.
112. Con riferimento, infine, alle modalità di corresponsione del pagamento dell'offerta aggiudicataria, che, come di prassi, saranno fissate dal Ministero, e fermo il fatto che esse siano stabilite in aderenza agli obiettivi di cui all'art. 42, comma 5, del *Codice*, si auspica che, impregiudicati gli obiettivi di finanza pubblica, possa essere prevista la dilazione del pagamento in più quote annuali identiche, anche eventualmente per tutta la durata del diritto d'uso.

5. Condizioni associate al diritto d'uso

113. Riguardo alle condizioni e agli obblighi associati al diritto d'uso in oggetto, in consultazione pubblica l'Autorità proponeva che questi dovessero essere gli stessi fissati per tutti gli altri diritti d'uso delle reti pianificate e che nessun obbligo aggiuntivo di accesso, né misura di favore per gli attuali titolari di un diritto d'uso "generico", dovessero essere introdotti.
114. Su quanto sopra esposto, in consultazione pubblica sono emerse le seguenti considerazioni.

Esiti della consultazione pubblica

115. Due rispondenti hanno affermato di condividere in linea generale le condizioni associate al diritto d'uso proposte nel testo in consultazione. Il primo ha raccomandato, in particolare, che, tra le condizioni per il rilascio, debba essere prevista l'assenza di pendenze di qualsiasi tipo con l'Ufficio delle entrate, istituti previdenziali, e/o istituti di credito e ha chiesto di definire una soglia minima di fatturato da rispettare per la partecipazione con riferimento non solo alla singola azienda, ma anche al gruppo di riferimento ove presente.

116. Il secondo rispondente ha precisato che la rete n. 12 dovrebbe essere assegnata con la medesima tecnologia delle altre 11 reti nazionali già aggiudicate, evitando disparità di trattamento nella modalità di assegnazione delle reti nelle due diverse tecnologie DVB-T e DVB-T2. Il rispondente ha condiviso la valutazione dell'Autorità sulle condizioni associate al diritto d'uso oggetto della procedura di gara, concordando in particolare sull'opportunità di non prevedere alcuna riserva o misura asimmetrica a favore degli operatori titolari, allo stato, di un diritto d'uso generico per mezzo *multiplex*.
117. Un terzo rispondente ha chiesto che le condizioni associate ai diritti d'uso oggetto di gara siano coerenti con quelle già applicate in sede di procedura onerosa ai sensi della delibera n. 564/20/CONS, nel rispetto del principio di parità di trattamento e non discriminazione, nonché nel rispetto del principio di uso efficiente dello spettro.

Valutazioni dell'Autorità

118. In considerazione delle valutazioni complessivamente concordi espresse dai rispondenti, l'Autorità ritiene di confermare quanto già proposto nella delibera in consultazione e pertanto di risolvere come segue.
119. Riguardo alle condizioni e agli obblighi associati al diritto d'uso oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare le usuali norme di esercizio e mantenimento del diritto d'uso previste dalla normativa vigente. Pertanto, le frequenze il cui diritto d'uso è rilasciato ai sensi del presente provvedimento sono utilizzabili con la modalità e la tempistica specificate dal PNAF, dal bando di gara e dal PNRF e l'aggiudicatario ha l'obbligo di esercire la rete aggiudicata nel rispetto di tutte le condizioni e obblighi, di tipo tecnico, legale, regolamentare e amministrativo, incluso quello di copertura minima della popolazione, fissati per le reti radiodiffusive nazionali dalle norme vigenti.
120. L'Autorità, in analogia a quanto previsto per la procedura di cui alla delibera n. 564/20/CONS, non impone ulteriori obblighi *ex-ante* all'aggiudicatario in aggiunta agli obblighi sopra indicati. Nessuna riserva o misura asimmetrica è inoltre riconoscibile a favore degli operatori titolari allo stato di un diritto d'uso generico per mezzo *multiplex*, essendo stata per essi già definita un'apposita procedura riservata che non è stata aggiudicata.

6. Criteri di valutazione delle offerte

121. Riguardo ai criteri di valutazione delle offerte, in consultazione pubblica l'Autorità proponeva che l'offerta dei partecipanti dovesse essere articolata in una componente tecnica e una componente economica. Si prevedeva al riguardo che l'offerta tecnica contenesse il piano di sviluppo della rete che il partecipante si



impegnava a realizzare qualora aggiudicatario, inclusivo di una pianificazione tecnico-economica almeno triennale e *milestone* semestrali di sviluppo obbligatorie in un arco biennale. L'Autorità proponeva di valutare tale offerta tecnica attraverso 3 criteri principali di cui definiva i punteggi massimi attribuibili. La somma dei punteggi conseguiti valutando l'offerta tecnica sulla base dei 3 criteri avrebbe definito il punteggio della componente tecnica, fino a un massimo ivi proposto di 70 punti. I 3 criteri venivano anche declinati attraverso una serie di sotto-criteri o indicatori di valutazione, per facilitare l'attribuzione dei punteggi, che venivano dettagliati. A ciascun sotto-criterio veniva anche associato il punteggio massimo attribuibile, la cui somma avrebbe determinato il punteggio del criterio di riferimento. In questa fase, il partecipante avrebbe dovuto raggiungere almeno 41 punti per poter essere ammesso alla fase successiva di valutazione della componente economica dell'offerta.

122. Riguardo all'offerta economica, l'Autorità proponeva una formula *standard* per l'attribuzione del relativo punteggio, che poteva raggiungere il valore massimo ivi proposto di 30 punti. L'offerta economica presentata doveva essere almeno pari al valore minimo sopra individuato.
123. Vincitore della procedura sarebbe stato il primo classificato della graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti al partecipante dopo la valutazione dell'offerta tecnica e economica.
124. Su quanto sopra esposto, in consultazione pubblica sono emerse le seguenti considerazioni.

Esiti della consultazione pubblica

125. Un rispondente ha osservato che la propria proposta di assegnazione della rete n. 12 in via temporanea a una aggregazione di imprese, in virtù della finalità eccezionale di utilizzare tale rete come rete "sperimentale" in tecnologia DVB-T2, volano per il passaggio dell'interno comparto al nuovo *standard*, indurrebbe il superamento della necessità di esperire una procedura di aggiudicazione del tipo di quella proposta in consultazione.
126. Un altro rispondente ha precisato che i criteri di valutazione delle offerte di cui alla delibera n. 564/20/CONS possono costituire un utile riferimento anche per la presente procedura. Al riguardo, il rispondente ha segnalato che manca e andrebbe, pertanto, inserito il criterio n. 4 di cui alla tabella 13 della citata delibera che recita: "4. Assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto della attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana (lett. g dell'articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio)".

127. Lo stesso rispondente ha suggerito altresì di assegnare un punteggio superiore al partecipante che si impegni ad attivare, in tempi brevi, una rete digitale terrestre direttamente in tecnica DVB-T2; inoltre, con riguardo agli impegni alla realizzazione del piano tecnico, ha chiesto che sia garantito un impegno preciso di copertura e di qualità del servizio in tempi certi e ben definiti. Tali impegni dovrebbero essere assicurati dal deposito di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
128. Un rispondente ha concordato sui criteri proposti dall'Autorità, salvo proporre di includere tra gli elementi di esperienza maturata dall'azienda anche quelli riconducibili a eventuali *partner* tecnologici del partecipante, cui sia affidata la realizzazione di tutta o parte dell'infrastruttura affinché non risultino penalizzati gli operatori che si avvalgono di infrastrutture e servizi di esercizio e manutenzione delle reti forniti da soggetti terzi specializzati. Parimenti, il rispondente ha chiesto di tenere conto, nell'attribuzione dei punteggi, anche dell'esperienza in campo commerciale e di gestione tecnica (in tutte le tecnologie disponibili) dei canali televisivi di terzi e del livello di innovazione dell'azienda finalizzato al miglioramento dell'offerta di servizi multiplatforma per gli editori televisivi.
129. Un rispondente, in subordine alla proposta dallo stesso formulata (cfr. *supra*) di fissare a priori il prezzo della rete in modo tale che la procedura competitiva abbia luogo esclusivamente sulla base della componente tecnica dell'offerta, ha chiesto che l'articolazione dei punteggi massimi attribuibili alle componenti dell'offerta sia rimodulata nel seguente modo: 85 punti alla componente tecnica (in luogo dei 70 punti proposti) e 15 punti alla componente economica (in luogo dei 30 proposti).

Valutazioni dell'Autorità

130. Con riferimento alla questione dell'articolazione dei punteggi massimi tra la componente tecnica e la componente economica dell'offerta, in considerazione delle richieste di attribuire maggior rilievo alla componente tecnica del piano nell'ottica di garantire l'impegno alla realizzazione del piano tecnico, la qualità della rete e dei servizi ed incentivare l'innovazione, nonché in considerazione delle richieste di calmierare il prezzo finale di aggiudicazione del lotto, l'Autorità ritiene di accogliere parzialmente le proposte formulate, riparametrando le percentuali di attribuzione dei punteggi tra l'offerta tecnica e quella economica secondo un rapporto 80%-20% in luogo del proposto 70%-30%, in analogia con quanto previsto per la procedura di assegnazione onerosa di cui alla delibera n. 564/20/CONS. Tale modifica conferisce minor rilievo all'offerta economica, recependo la maggior parte delle richieste su tale aspetto, ferma restando, come sopra accennato, la garanzia che la componente economica del *beauty contest* è in grado di offrire contro l'emergere di offerte meramente speculative, che innescerebbero situazioni



di uso inefficiente dello spettro che l'intero riassetto del sistema radiotelevisivo, inclusa la presente procedura, aveva invece inteso superare.

131. In merito agli specifici criteri di valutazione delle offerte, con specifico riguardo alla richiesta di un rispondente di includere tra i criteri di valutazione delle offerte, il criterio n. 4 di cui alla tabella 13 della delibera n. 564/20/CONS, si osserva che le prestazioni oggetto di valutazione mediante il suddetto criterio, ovvero le prestazioni offerte dagli operatori di rete ai fornitori di servizi sui *multiplex* già eserciti (livello di occupazione del *multiplex* e quantità dei programmi diffusi, considerando i relativi formati), sono già genericamente ricomprese nel criterio n. 1 (*"Idoneità del Piano Tecnico di realizzazione della nuova rete a garantire la qualità delle infrastrutture tecnologiche"*) proposto. Si ricorda, peraltro, che già a partire dalla richiamata delibera n. 564/20/CONS, si era ritenuto opportuno attribuire al criterio n. 4 un punteggio massimo inferiore rispetto agli altri criteri direttivi in ragione del fatto che esso risulta dipendente da elementi esogeni rispetto all'attività di operatore di rete, influenzati dalle caratteristiche della domanda di capacità da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, fattori che sono secondari nell'attuale contesto.
132. Quanto all'istanza di includere tra gli elementi di esperienza maturata dall'azienda, di cui al criterio n. 2 del testo in consultazione, anche quelli riconducibili a eventuali *partner* tecnologici del partecipante, rileva evidenziare che tale possibilità, in analogia a quanto già previsto con delibera n. 564/20/CONS, è già prevista nel testo in consultazione, laddove, nell'ambito del criterio n. 2 della componente tecnica dell'offerta, è consentito di far valere le esperienze maturate dalla società partecipante non solo direttamente, ma anche per il tramite di società terze, sia con riferimento alle attività di progettazione, realizzazione e gestione di reti di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, sia con riguardo alle attività di ricerca, sviluppo, impiego e sperimentazione di tecnologie innovative nell'ambito dell'attività di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale.
133. Tanto considerato, l'Autorità ritiene di risolvere come segue.
134. Riguardo ai criteri da adottare ai fini dell'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze pianificate per la rete nazionale n.12, l'Autorità ritiene necessario, come previsto dal *Codice*, definire una procedura basata su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che tengano in adeguata considerazione anche gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 58 del *Codice*, nonché sui "criteri direttivi" già individuati dal Legislatore all'articolo 1, comma 1031-bis, della *Legge di Bilancio* e s.m.i. e già utilizzati nella procedura disposta dalla delibera n. 564/20/CONS.

135. Nel merito, quindi, l'Autorità adotta una procedura di gara basata sulla presentazione da parte dei concorrenti di un'offerta suddivisa in due componenti, una tecnica e una economica.
136. Con riferimento alla componente tecnica, si osserva che i criteri definiti nella succitata delibera n. 564/20/CONS, già ripresi e adattati nella delibera n. 65/22/CONS, sono di portata generale, diretti a valorizzare gli aspetti qualitativi dell'offerta. L'Autorità ritiene pertanto che i suddetti criteri, operati gli opportuni adeguamenti in relazione al presente obiettivo di assegnazione dello specifico lotto di gara, siano pienamente rispondenti all'obiettivo dell'uso effettivo ed efficiente dello spettro. Di tali criteri direttivi l'Autorità ritiene altresì opportuno fornire, come già nella precedente delibera n. 65/22/CONS, una declinazione in "criteri applicativi" di aggiudicazione o indicatori, maggiormente dettagliati, anche al fine di conferire la massima trasparenza procedurale.
137. L'Autorità stabilisce quindi di valutare la componente tecnica delle offerte sulla base dei seguenti criteri: *"Idoneità del Piano Tecnico di realizzazione della nuova rete a garantire la qualità delle infrastrutture tecnologiche"* (criterio n. 1); *"Esperienze maturate dalla società partecipante nell'attività di operatore di rete di radiodiffusione televisiva digitale terrestre"* (criterio n. 2); *"Sostenibilità e coerenza del Piano Tecnico"* (criterio n. 3).
138. In particolare, con il criterio n. 1 si intende valutare la qualità del Piano Tecnico di realizzazione della rete presentato dal partecipante, prendendo in esame le caratteristiche della rete proposta a partire dalle sue macro-componenti (rete di contribuzione ed *head-end*, rete di distribuzione e rete di diffusione), l'efficienza nell'utilizzo dello spettro e gli obiettivi di copertura, in termini percentuali, di territorio e popolazione a livello nazionale, anche dettagliati per singolo bacino regionale, considerato un orizzonte di tempo triennale a decorrere dalla data di aggiudicazione e *milestone* semestrali di sviluppo e fornitura del servizio di diffusione da rispettare nei primi due anni. Nell'ambito del suddetto criterio sono, infine, valorizzate le misure previste dall'operatore di rete per garantire la disponibilità del servizio (ridondanze), nonché i relativi sistemi di gestione per il ripristino della rete.
139. Il criterio n. 2 intende valorizzare l'esperienza maturata dal partecipante nel settore della radiodiffusione televisiva digitale terrestre. Allo scopo, è riconosciuto un premio in termini di punteggio ai soggetti che abbiano svolto attività di operatore di rete di radiodiffusione televisiva terrestre nazionale in tecnica digitale per almeno 5 anni. Sono quindi oggetto di valutazione le esperienze maturate dalla società partecipante nella progettazione, realizzazione e gestione di reti di radiodiffusione televisiva digitale terrestre, nonché le esperienze nella ricerca, sviluppo,

sperimentazione e adozione di tecnologie innovative, quali ad esempio le piattaforme per l'interattività o l'UHD/4K.

140. Con il criterio n. 3 l'Autorità intende, infine, valorizzare la coerenza e la sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria del Piano Tecnico presentato. La valutazione avviene sulla base di un documento di pianificazione tecnico-economica triennale che deve essere presentato dalla società partecipante, dando evidenza degli investimenti programmati per lo sviluppo delle infrastrutture della nuova rete. È altresì oggetto di valutazione, nell'ambito del suddetto criterio, la solidità patrimoniale della società partecipante e, eventualmente, del gruppo di appartenenza, a garanzia della sostenibilità degli investimenti programmati.

6.1 Punteggi attribuibili alle offerte

141. Quanto alla valutazione dell'offerta, in continuità con la metodologia adottata nella delibera n. 564/20/CONS, il punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata da ciascun partecipante (valore massimo pari a 100) è dato dalla somma di due punteggi, assegnati rispettivamente alla componente economica e alla componente tecnica dell'offerta.
142. In considerazione della necessità di valorizzare adeguatamente l'offerta economica, in analogia con quanto previsto per la procedura di assegnazione onerosa di cui alla delibera n. 564/20/CONS, l'Autorità assegna alla componente tecnica dell'offerta un peso massimo pari all'80% del punteggio complessivo (punteggio massimo della componente tecnica dell'offerta pari a 80 su 100 punti) e alla componente economica dell'offerta un peso massimo pari al 20% del punteggio complessivo (punteggio massimo della componente economica dell'offerta pari a 20 su 100 punti).
143. Per altro verso, al fine di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, il che costituisce presidio all'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, occorre che sia salvaguardato il principio di separazione tra componente tecnica e componente economica dell'offerta. A tal fine, per garantire il lineare e libero svolgimento dell'*iter* che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione, la componente economica dell'offerta deve restare segreta per tutta la fase in cui sono svolte le valutazioni sugli aspetti tecnici dell'offerta. Il principio si declina nella regola per cui la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, o altri sistemi equivalenti predisposti su piattaforme informatiche.



144. In merito alla componente tecnica dell'offerta, il punteggio complessivo si ottiene, fino alla concorrenza del valore massimo (80 punti), come somma dei punteggi parziali, attribuiti in relazione ai singoli criteri di cui sopra. La nuova ripartizione del punteggio massimo tra le due componenti dell'offerta come sopra definito, comporta una minima revisione dei punteggi massimi assegnati ai criteri di valutazione della componente tecnica rispetto alla proposta in consultazione, e (cfr. *infra*) agli indicatori e alla soglia minima di ammissibilità. Allo scopo, l'Autorità ritiene opportuno individuare la ripartizione dei punteggi massimi attribuibili ai suddetti criteri come di seguito indicato: al criterio 1 sono attribuiti fino a 50 punti; al criterio n. 2 sono attribuiti fino a 17 punti; al criterio n. 3 sono attribuiti fino a 13 punti.
145. Riguardo alla modalità di attribuzione dei punteggi ai predetti criteri, come in tutte le procedure di gara basate su un meccanismo comparativo (*beauty contest*), il punteggio del criterio è dato dalla somma dei sotto-punteggi attribuiti ai vari indicatori in cui il criterio stesso è declinato, come sopra esposto e dettagliati nell'articolo. Analogamente, l'Autorità ritiene opportuno individuare il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore, in maniera congrua rispetto all'obiettivo dell'assegnazione dello specifico lotto in gara, come riportato in dettaglio nell'articolo.
146. Allo scopo di evitare il più possibile offerte di carattere puramente opportunistico, non verranno collocati utilmente in graduatoria i candidati che non raggiungeranno almeno una soglia di 46 punti sugli 80 assegnabili alla componente tecnica dell'offerta.
147. Quanto alla valutazione della componente economica di ciascuna offerta, la valutazione sarà effettuata, fino alla concorrenza del valore massimo (20 punti), tramite la seguente formula:

$$P_{OE} = \frac{O_E \times 20}{O_E^{max}}$$

essendo O_E il valore della componente economica di ciascuna offerta presentata dai partecipanti, O_E^{max} il valore massimo della componente economica delle offerte presentate e P_{OE} il punteggio risultante, relativo alla componente economica di ciascuna offerta presentata dai partecipanti. L'offerta economica dovrà essere almeno pari al valore minimo fissato per il lotto in gara, come più sopra descritto.

148. Terminata l'attribuzione dei punteggi alle componenti tecnica ed economica delle offerte presentate dai partecipanti per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle

frequenze per la rete nazionale n.12, verrà determinato un punteggio complessivo relativo a ciascuna offerta, applicando la formula seguente:

$$P_O = P_{OT} + P_{OE}$$

essendo P_{OT} il punteggio attribuito alla componente tecnica di ciascuna offerta presentata dai partecipanti, P_{OE} il punteggio attribuito alla componente economica di ciascuna offerta presentata dai partecipanti e P_O il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta presentata dai partecipanti.

149. Il vincitore della procedura di cui al presente provvedimento sarà il primo risultante della graduatoria formata sulla base del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata da ciascun partecipante. In caso di parità di punteggio, sarà accordata preferenza al soggetto nuovo entrante o con meno diritti d'uso per reti radiodiffusive nazionali terrestri.
150. Alla luce di quanto sopra descritto, tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 366/22/CONS, l'Autorità ritiene pertanto di adottare il presente provvedimento.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DELIBERA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a) “*multiplex* n. 12”: la rete nazionale pianificata ai sensi della delibera n. 39/19/CONS e s.m.i. (PNAF), costituita da canali (cioè specifiche porzioni di frequenze) utilizzabili in specifiche aree del territorio nazionale denominate aree tecniche, e dalle corrispondenti regole di utilizzo;
 - b) “lotto di gara”: il lotto di frequenze il cui diritto d'uso è rilasciato con le procedure di cui al presente provvedimento e che sono pianificate per il *multiplex* n. 12;
 - c) “aggiudicatario”: il soggetto che risulta assegnatario del diritto d'uso delle frequenze per il lotto in gara nella procedura di cui al presente provvedimento;



d) “bando di gara”: l’atto pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento, le procedure per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze per il lotto in gara e dà loro avvio;

e) “soggetto con divieto di partecipazione”: un soggetto che al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente provvedimento sia titolare di diritti d’uso per l’esercizio di tre reti nazionali pianificate dal PNAF; sono equiparati al soggetto con divieto di partecipazione i soggetti che:

- i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un soggetto titolare di diritti d’uso per l’esercizio di tre reti nazionali pianificate dal PNAF;
- ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un soggetto titolare di diritti d’uso per l’esercizio di tre reti nazionali pianificate dal PNAF;
- iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un soggetto titolare di diritti d’uso per l’esercizio di tre reti nazionali pianificate dal PNAF;

2. Ai fini di quanto definito al comma 1, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’art. 2359, commi primo e secondo, del *Codice civile* e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 5, comma 2, del *Testo Unico*, e dell’influenza notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3, del *Codice civile*.

3. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 2, comma 1, del *Codice*, e all’art. 3, comma 1, del *Testo Unico*.

Art. 2

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce la procedura per il rilascio del diritto d’uso delle frequenze televisive per la rete nazionale n. 12 del PNAF, rimasto inassegnato al termine delle procedure di cui alla delibera n. 129/19/CONS e della delibera n. 65/22/CONS. Al momento della pubblicazione del presente provvedimento cessa la possibilità di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b), della delibera n. 129/19/CONS.

2. Il diritto d’uso di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente per l’offerta dei servizi previsti con le frequenze pianificate dal PNAF.

3. Il diritto d'uso di cui al comma 1 è assegnato mediante procedura comparativa onerosa senza rilanci competitivi, cui hanno titolo di partecipare tutti i soggetti interessati, anche nuovi entranti nel mercato dell'offerta di capacità trasmissiva su reti digitali terrestri, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, ad eccezione dei soggetti con divieto di partecipazione.

4. È ammessa altresì la partecipazione di società consortili di cui all'art. 2602 del Codice civile, a condizione che assumano, a pena di esclusione e revoca, anche successivamente all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d'uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall'art. 2615-ter del codice civile, e rispettino i seguenti ulteriori requisiti:

- i. l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
- ii. per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura minima fissata dal bando di gara;
- iii. la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d'uso;
- iv. l'oggetto sociale prevede il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso;
- v. i soci rispettano gli stessi requisiti per la partecipazione fissati per i partecipanti alla prima fase;
- vi. le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti dal Codice per le società estere ove partecipanti alle procedure di assegnazione dei diritti d'uso;

4. Tra i soci della società consortile di cui al comma precedente non sono ammessi soggetti con divieto di partecipazione.

5. La procedura di cui al presente provvedimento potrà essere espletata anche in presenza di un unico partecipante, purché idoneo secondo i requisiti del bando.

Art. 3 **(Vincoli, durata)**

1. Il lotto in gara è aggiudicato a un unico soggetto.

2. Il diritto d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento ha la stessa scadenza dei diritti d'uso rilasciati ai sensi delle norme di cui alle delibere n. 129/19/CONS e n. 564/20/CONS.



3. Le frequenze il cui diritto d'uso è rilasciato ai sensi del presente provvedimento sono utilizzabili con la modalità e la tempistica specificate dal PNAF, dal bando di gara e dal PNRF.

4. L'aggiudicatario ha l'obbligo di esercire la rete aggiudicata nel rispetto di tutte le condizioni e obblighi, di tipo tecnico, legale, regolamentare e amministrativo, incluso l'obbligo di copertura minima della popolazione, fissati dalle norme vigenti.

Art. 4

(Presentazione della domanda di partecipazione)

1. I soggetti che possono partecipare alla procedura di gara di cui al presente provvedimento presentano un'unica domanda contenente la propria offerta secondo i tempi e le modalità fissati nel bando di gara, e rispettano le condizioni e i requisiti ivi fissati.

2. Non sono ammesse, da parte dei partecipanti, modifiche della titolarità dei diritti d'uso delle frequenze televisive o modifiche della forma o della composizione della propria struttura societaria che alterino il quadro delle assegnazioni dei diritti d'uso delle reti del PNAF tra il momento della presentazione della domanda e l'aggiudicazione.

3. La partecipazione può essere garantita da un idoneo deposito cauzionale fissato nel bando di gara.

4. All'atto della presentazione della domanda e a pena di esclusione, i partecipanti accettano esplicitamente gli obblighi derivanti dall'assegnazione delle frequenze oggetto del presente provvedimento.

5. La domanda di partecipazione, secondo quanto specificato nel bando di gara, contiene un'offerta tecnica e un'offerta economica, presentate separatamente in busta sigillata o modalità equivalente su piattaforma informatica.

6. Fatto salvo quanto stabilito all'art 2, commi 3, 4 e 5, non sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di eventuali raggruppamenti:

- a. esercitino un controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, singolo o componente di raggruppamento;
- b. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, singolo o componente di raggruppamento;
- c. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e/o congiunta, un altro partecipante, singolo o componente di raggruppamento.

Ai fini del presente comma, il controllo si intende sussistere nelle forme di cui all'art. 1, comma 2.

7. Ai fini delle verifiche sul controllo, i soggetti che presentano la domanda di partecipazione alle procedure di cui al presente provvedimento sono tenuti a dettagliare le relative catene di controllo, specificando per ciascun livello il soggetto o i soggetti che esercitano il controllo e dichiarando esplicitamente di trovarsi o non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. e, e all'art. 4, comma 6.

Art. 5

(Procedura per il rilascio del diritto d'uso)

1. L'avente titolo al rilascio del diritto d'uso delle frequenze del lotto in gara è individuato sulla base di una graduatoria redatta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy mediante valutazione dell'offerta presentata da ciascun partecipante ammesso, articolata in una componente tecnica e in una componente economica, con attribuzione di un punteggio complessivo, risultante dalla somma del punteggio attribuito alla componente tecnica, P_{OT} , e del punteggio attribuito alla componente economica, P_{OE} , per ciascuna offerta.

2. Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è 80 punti. Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è 20 punti.

3. Non sono collocate in graduatoria le offerte la cui componente economica è inferiore al valore minimo di cui al successivo comma 4 né quelle la cui componente tecnica non raggiunga almeno una soglia di 46 punti sugli 80 attribuibili a tale componente.

4. Il valore minimo dell'offerta economica (prezzo di riserva) è pari al prezzo minimo di due lotti oggetto di assegnazione ai sensi della delibera n. 564/20/CONS, come definito all'art. 3, comma 2 della medesima, proporzionato alla durata del diritto d'uso del lotto in gara e con l'applicazione di un fattore di sconto del 15%.

5. L'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria di cui al comma 1 avviene, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, per ciascun partecipante ammesso, per la componente tecnica sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 6, e per la componente economica sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 7.

6. In caso di parità di punteggio è accordata priorità al soggetto che dispone del minor numero di diritti d'uso per reti nazionali pianificate dal PNAF.

7. Al termine delle procedure di cui ai precedenti commi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy assegna il diritto d'uso al partecipante collocato al primo posto nella graduatoria. Tale graduatoria è altresì resa pubblica.

8. Nello svolgimento della procedura di cui al presente provvedimento il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può avvalersi di un apposito *advisor*.
9. Il versamento dell'offerta economica dell'aggiudicatario può essere rateizzato secondo le modalità fissate nel bando di gara.

Art. 6

(Criteri di valutazione della componente tecnica)

1. La valutazione dell'offerta tecnica è effettuata secondo le modalità stabilite nel bando di gara, sulla base dei criteri di cui al successivo comma 2, con suddivisione dei punteggi massimi attribuibili agli indicatori individuati, fino alla concorrenza del valore massimo (80 punti). Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica si ottiene come somma dei punteggi parziali attribuiti in base ai singoli criteri.
2. L'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti criteri:
 - a. *“Idoneità del Piano Tecnico di realizzazione della nuova rete a garantire la qualità delle infrastrutture tecnologiche”* (criterio 1 – punteggio massimo attribuibile 50 punti), valutato prendendo in esame:
 - i. le caratteristiche tecniche generali dell'*head-end* e della rete di contribuzione (es. numero di punti di consegna e loro distribuzione sul territorio, formati di ingresso accettati e condizioni tecniche richieste dall'operatore per la consegna dei segnali) (punteggio massimo 9);
 - ii. le caratteristiche tecniche generali della rete di distribuzione (es. tipologia e numero dei collegamenti alla sede di multiplazione, tecnologie impiegate nei collegamenti e capacità supportata) (punteggio massimo 9);
 - iii. le caratteristiche tecniche generali della rete di diffusione (es. la configurazione della rete, il numero di impianti di diffusione; l'efficienza spettrale e la capacità trasmissiva disponibile in relazione allo *standard* adoperato nelle varie fasi di sviluppo della rete (nel caso di utilizzo di differenti *system variant* per le diverse bande di frequenza VHF-UHF, le relative prestazioni si valuteranno in maniera separata)) (punteggio massimo 11);
 - iv. gli obiettivi di copertura, in termini percentuali, di territorio e popolazione a livello nazionale, anche dettagliati per singolo bacino regionale, su un orizzonte di tempo triennale, con identificazione di *milestone* semestrali di sviluppo e fornitura del servizio di diffusione su un orizzonte di tempo biennale, a decorrere dalla data di aggiudicazione (punteggio massimo 14);



- v. i sistemi previsti di configurazione, monitoraggio e controllo della rete e della qualità dei servizi, nonché la ridondanza dei collegamenti e delle componenti attive e passive della rete, la presenza di gruppi di continuità e i sistemi di gestione degli interventi di ripristino della rete (punteggio massimo 7).
 - b. *“Esperienze maturate dalla società partecipante nell’attività di operatore di rete di radiodiffusione televisiva digitale terrestre”* (criterio 2 - punteggio massimo attribuibile 17 punti), valutato prendendo in esame:
 - i. aver svolto attività come operatore di rete di radiodiffusione televisiva terrestre nazionale in tecnica digitale per almeno 5 anni (punti 4);
 - ii. le esperienze maturate dalla società partecipante (direttamente o per il tramite di società terze) nella progettazione, realizzazione e gestione di reti di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” (punteggio massimo 7);
 - iii. le esperienze maturate dalla società partecipante (direttamente o per il tramite di società terze) nella ricerca, sviluppo, impiego e sperimentazione di tecnologie innovative (es. UHD/4K, interattività), nell’ambito dell’attività di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (punteggio massimo 6);
 - c. *“Sostenibilità e coerenza del Piano Tecnico”* (criterio 3 - punteggio massimo attribuibile 13 punti), valutato prendendo in esame:
 - i. la coerenza e le garanzie di sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria del Piano Tecnico, valutate sulla base di un documento di pianificazione tecnico-economica triennale, con specifico riferimento agli investimenti programmati per lo sviluppo delle infrastrutture della nuova rete (punteggio massimo 8 punti);
 - ii. la solidità patrimoniale della Società partecipante e, eventualmente, del gruppo di appartenenza (punteggio massimo 5 punti);
3. Il Piano Tecnico dovrà rispettare i requisiti minimi previsti per la realizzazione delle reti pianificate dal PNAF. Le *milestone* di sviluppo della rete indicate nel Piano Tecnico costituiscono obbligo correlato al diritto d’uso.

Art. 7

(Criteri di valutazione della componente economica)

1. La valutazione della componente economica di ciascuna offerta sarà effettuata, fino alla concorrenza del valore massimo (20 punti), secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara, tramite la seguente formula:

$$P_{OE} = \frac{O_E \times 20}{O_E^{max}}$$

essendo:

O_E = valore della componente economica di ciascuna offerta presentata dai partecipanti;

O_E^{max} = valore massimo della componente economica delle offerte presentate;

P_{OE} = punteggio risultante, relativo alla componente economica di ciascuna offerta presentata dai partecipanti.

Art. 8 (Contributi)

1. L'aggiudicatario è tenuto al pagamento dell'offerta economica aggiudicataria presentata a titolo di contributo per l'utilizzo dello spettro radio.
2. L'aggiudicatario è tenuto al versamento degli eventuali ulteriori contributi per l'uso dello spettro radio fissati ai sensi dell'art. 42, comma 6, del Codice, secondo le modalità fissate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3. L'aggiudicatario è tenuto al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'art. 16 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per la fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento.

Art. 9 (Obblighi di utilizzo delle frequenze aggiudicate)

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di sviluppare la rete aggiudicata, utilizzando le frequenze della rete nazionale n. 12, secondo le *milestone* indicate nel Piano Tecnico presentato. Esso dovrà documentare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e all'Autorità, con cadenza semestrale, il raggiungimento degli obiettivi di *milestone* e di sviluppo della rete previsti nella pianificazione triennale.
2. Il mancato rispetto di una *milestone* comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice. Il mancato rispetto di due *milestone* consecutive comporta anche la revoca del diritto d'uso specifico delle frequenze senza previsione di indennizzo.

Art. 10 (Disposizioni finali)

1. Il rilascio del diritto d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento non costituisce titolo per l'attribuzione all'aggiudicatario di diritti d'uso per ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento, né in altre bande.
2. Gli obblighi stabiliti per l'aggiudicatario costituiscono obblighi associati ai relativi diritti d'uso, la cui inosservanza è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti.



3. In relazione al possibile intervento di adeguamento della pianificazione della rete nazionale n. 12 nelle aree tecniche sul lato adriatico del Paese in conseguenza del negoziato internazionale attualmente in corso tra l'Italia e i Paesi radioelettricamente confinanti a tale bacino, come indicato nella delibera n. 253/22/CONS, l'aggiudicatario è tenuto ad adeguare senza costi per lo Stato la propria rete alla pianificazione che sarà determinata per le predette aree tecniche con provvedimento dell'Autorità, secondo la *roadmap* che sarà definita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

4. Nel caso la procedura di cui al presente provvedimento vada deserta oppure non venga aggiudicata per qualunque motivo, l'Autorità si riserva di definire una successiva procedura di assegnazione del lotto di gara ovvero di pianificare per altro uso le relative risorse frequenziali.

5. La presente delibera è notificata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli adempimenti di competenza e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 8 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba